SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. **28.**

Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *e)*;

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attività cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si è espressa nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.

3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.

4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero»:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.

4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonché i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Per film d'*essai* si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'*essai*:

a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;

b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.

8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

9. Per sala d'*essai* si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'*essai* ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.

10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

Art. 3.

Imprese cinematografiche

1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:

a) qualità dei film realizzati;

b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;

c) capacità commerciale dimostrata.

3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 4.

Consulta territoriale per le attività cinematografiche

1. Presso il Ministero, è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta».

2. La Consulta è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città.

3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente:

a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto;

b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;

c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5.

6. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

Art. 5.

Riconoscimento della nazionalità italiana

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere *n)*, *o)*, *p)*, nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *n)* e *q)*, almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *i)*, *l)*, *m)*, e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere *o)* e *p)*.

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere *f)* ed *n)*, possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefìci di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.

Art. 6.

Coproduzioni

1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.

2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.

3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film.

4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.

5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.

8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Art. 7.

Riconoscimento dell'interesse culturale

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*; ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* ed *m)*.

3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *f)*, *n)* ed *o)*, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e) f)*, *g)*, *h)*, *i)*, fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 8.

Commissione per la cinematografia

1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni:

a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8;

b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'*essai*. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera *a)*, ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'*essai*.

2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera *a)*, valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera *b)*, relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera *d)*, e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.

5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.

Art. 9.

Film ammessi ai benefici

1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi.

2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono stabilite le relative modalità tecniche di attuazione.

Art. 10.

Incentivi alla produzione

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *a)*, e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.

5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.

Art. 11.

Liquidazione degli incentivi alla produzione

1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo è subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale.

2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale è definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12.

Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

Art. 13.

Disposizioni per le attività di produzione

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata al 90%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non può comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi

dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. È concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.

6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale è concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo è concesso previa valutazione della Commissione.

7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresì, all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.

10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse culturale, nonché alla consegna dei premi di qualità, di cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.

Art. 14.

Disposizioni per le attività di distribuzione

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.

3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonché al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

Art. 15.

Disposizioni per le attività di esercizio

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalità:

a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4;

b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, nonché per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:

a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

5. Per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 16.

Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *d)*, del presente decreto.

3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

Art. 17.

Premi di qualità

1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, i premi di qualità di cui al comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro.

4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.

Art. 18.

Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque

regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art. 19.

Promozione delle attività cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività:

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'*essai* e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)* del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'*essai* ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

Art. 20.

Denuncia di inizio lavorazione del film

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 8.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.

Art. 21.

Adempimenti tecnici

1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

2. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocità.

Art. 22.

Apertura di sale cinematografiche

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti princìpi fondamentali:

a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera *a)* destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento è rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.

Art. 23.

Pubblico registro per la cinematografia

1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.

Art. 24.

Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale competente può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Art. 25.

Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 26.

Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante «Determinazione di criteri e princìpi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 8.

4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle

quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.

5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.

6. Le istanze per la concessione dei premi di qualità presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.

7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.

8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;

b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;

c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;

d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;

e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;

f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;

h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;

i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.

2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 10 *(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore*). — 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a)*, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai princìpi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 21 — (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione).

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

«Art. 33. — (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento).

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

Note all'art. 8:

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249.

— Il decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1999, n. 16, supplemento ordinario.

Nota all'art. 9:

— La legge 10 aprile 1962, n. 165, recante: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1962, n. 111.

Nota all'art. 10:

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

Note all'art. 12:

— Il testo degli articoli 27 e 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1965, n. 282, è il seguente:

«Art. 27 *(Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito)*. — È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a cinque anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno dieci anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1º gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.».

«Art. 28 *(Fondo particolare)*. — È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi e contenuto narrativo.

La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a quindici, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1971, n. 261, è il seguente:

«Art. 2. — I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di «intervento» così alimentato:

a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32;

c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento è destinata:

1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;

2) per altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.

La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il comitato di cui al predetto art. 27 con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, è il seguente:

«Art. 1. — È istituito presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato «di sostegno» di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a

opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria.».

— Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 133 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1994, n. 12, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.

2. *(Abrogato)*.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i princìpi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

5-*bis*. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-*bis*.».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

Nota all'art. 17:

— Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si rinvia alle note all'art. 12.

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1965, n. 282, è il seguente:

«Art. 45 *(Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche)*. — Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) (abrogata);

g) (abrogata);

h) (abrogata);

i) (abrogata);

l) (abrogata);

m) (abrogata);

n) (abrogata);

o) (abrogata);

p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) (abrogata);

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) (abrogata).

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.».

Note all'art. 22:

— Il testo degli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, è il seguente:

«Art. 141. — Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-*bis* e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera *e)*, e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'art. 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'art. 141-*bis*, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.».

«Art. 141-*bis*. — Salvo quanto previsto dall'art. 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera *e)*, il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.».

«Art. 142. — Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;

c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'art. 141-*bis*.

Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera *e)*, la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'art. 141-*bis*.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'art. 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'art. 141-*bis*, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.».

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1994, n. 12, è il seguente:

«Art. 22. — 1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.».

Nota all'art. 24:

— Il testo degli articoli 10, 46 e 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166, è il seguente:

«Art. 10. — Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.».

«Art. 46. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione.

Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.».

«Art. 46-*bis*. — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'art. 18-*bis*, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'art. 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».

Note all'art. 25:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: «Disciplina delle agevolazioni tributarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2.

— Il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o regi-

strata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-*bis*. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.».

— Il testo dell'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1994, n. 12, è il seguente:

«Art. 20. — 1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Nota all'art. 26:

— Il testo degli articoli 10 e 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240, è il seguente:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.».

«Art. 16 *(Comunicazione delle concentrazioni)*. — 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia

superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.».

Note all'art. 27:

— Il testo degli articoli 7 e 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1965, n. 282, è il seguente:

«Art. 7 *(Incentivi alla produzione.* — A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, con esclusione dei cortometraggi e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.».

«Art. 9 *(Premi di qualità).* — Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'art. 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.».

— Per il testo dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1965, n. 282, vedi nota all'art. 12.

— Il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, recante: «Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 2000, n. 14.

— Il decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, recante: «Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1998, n. 265.

— La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209.

— Il decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 390, recante: «Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalità di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302.

— Il decreto ministeriale 3 settembre 1998, recante: «Determinazione dei premi destinati ai lungometraggi ed ai cortometraggi, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1998, n. 222.

Note all'art. 28:

— La legge 26 luglio 1949, n. 448, recante: «Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1949, n. 173.

— La legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante: «Disposizioni per la cinematografia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1949, n. 301.

— La legge 31 luglio 1956, n. 897, recante: «Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1956, n. 206.

— La legge 2 dicembre 1961, n. 1330, recante: «Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1961, n. 321.

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1965, n. 282.

— La legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1971, n. 261.

— La legge 21 giugno 1975, n. 287, recante: «Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1975, n. 183.

— La legge 20 gennaio 1978, n. 25, recante: «Incremento di fondi per il credito cinematografico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1978, n. 40.

— La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario.

04G0051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2003, n. **390.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il termine per il compimento delle attività formative per il personale che già esercita funzioni di informazione e comunicazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 133

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400:

« 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni». Si trascrive il testo dell'art. 5:

«Art. 5. — 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 2001, n. 282):

«Art. 6 *(Norma di prima applicazione)*. — 1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'art. 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.

2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo art. 7, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore

della pubblica amministrazione locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento.

3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. È esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato *A*, lettera *a)*, del presente regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato *B* al presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato *A*, già erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo art. 7.

5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza.».

04G0049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Taranto. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto in data 24 luglio 2003 prot. n. 1374/2003, dalla quale risulta che nei giorni 18 e 19 luglio 2003 sono state sospese per disinfestazione tutte le attività nei seguenti uffici:

Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, compreso l'UNEP;

Procura generale di Lecce - sezione distaccata di Taranto;

Tribunale e ufficio di sorveglianza di Taranto;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività degli uffici elencati in premessa, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 novembre 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A01028

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Chuquipiondo Martha Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Chuquipiondo Martha Elizabeth, nata a Jesus Maria (Perù) il 24 agosto 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Abogado», conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» il 4 novembre 1993;

Considerato inoltre che è iscritta nell'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 21 dicembre 1993 con il n. 19702, come attestato dal «Colegio» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Chuquipiondo Martha Elizabeth, nata a Jesus Maria (Perù) il 24 agosto 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00954

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Galuppo Alberto Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Galuppo Alberto Luis, nato a Caracas (Venezuela) il 29 marzo 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Abogado», conseguito presso l'«Universidad Catolica Andrei Bello» il 3 ottobre 1997;

Considerato inoltre che è iscritto nel «Colegio de Abogados del Districo Capital» dal 27 gennaio 1998 con il n. 39757, come attestato dal «Colegio» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Galuppo Alberto Luis, nato a Caracas (Venezuela) il 29 marzo 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00955

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Poutoka Athanasia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Poutoka Athanasia, nata a Larissa (Grecia) il 27 settembre 1976, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in ingegneria elettrica e informatica» conseguita presso «l'Università Aristotelion» di Salonicco in data 23 marzo 2000;

Considerato che la richiedente è iscritta presso la «Camera tecnica di Grecia (ordine degli ingegneri) settore Macedonia centrale» dal 14 novembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che l'istante ha presentato domanda per l'iscrizione nella sez. A sia per il settore dell'informazione che per il settore industriale;

Ritenuto che la richiedente, per quando riguarda la domanda per l'iscrizione alla sez. A - settore dell'informazione, abbia una formazione accademica e professionale completa, non appare necessario applicare misure compensative. La domanda per l'iscrizione nella sezione A - settore industriale, è stata accolta con l'applicazione di una misura compensativa;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Poutoka Athanasia, nata a Larissa (Grecia) il 27 settembre 1976, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e sez. A - settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento per l'iscrizione alla sez. A - settore industriale di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni; 2) costruzioni di macchine.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A00956

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Malleo Daniele di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Malleo Daniele, nato a Palermo il 19 agosto 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale, conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Engineering in Telecommunication Engineering», conseguito presso l'«University of Essex» in data 13 luglio 2000;

Considerato che l'istante ha dimostrato di aver svolto attività professionale almeno per due anni negli ultimi dieci, presso l'«Unisys European Services Limited»;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sez. A - settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Malleo Daniele, nato a Palermo il 19 agosto 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri, sez. A - settore dell'informazione, e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00957

DECRETO 27 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Catalano Julio Vicente di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Catalano Julio Vicente, nato il 18 agosto 1946 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Electricista» rilasciato dalla «Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 7 giugno 1978 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria mecanica y electricista» dal 6 novembre 1979;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Catalano Julio Vicente, nato il 18 agosto 1946 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) costruzione di macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «industriale».

04A01027

DECRETO 27 gennaio 2004.

Rettifica al decreto 10 dicembre 2003, concernente il riconoscimento al sig. Cloer Andreas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 10 dicembre 2003, con il quale si riconosceva il titolo di «Staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbeiter», conseguito dal sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento alla sezione B dell'albo italiano degli assistenti sociali, quale sezione cui dovrà essere iscritto il migrante dopo il superamento della misura compensativa applicata;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto datato 10 dicembre 2003, con il quale si riconosceva il titolo di «Staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbeiter», conseguito dal sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, la frase «sezione B dell'albo degli assistenti sociali» va sostituita con la frase «sezione A dell'albo degli assistenti sociali».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10 dicembre 2003.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00986

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 gennaio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, che, laddove novando gli articoli del codice civile all'art. 2545-*septiesdecies* prevede lo scioglimento, da parte dell'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, delle società cooperative e degli enti mutualistici che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Agricola Piane Vomano» a r.l., con sede in Cermignano (Teramo), costituita a rogito notaio Ercole Bracone di Teramo, in data 6 dicembre 1976, repertorio n. 77821, B.U.S.C. n. 447/150136;

2) società cooperativa «San Marcello» a r.l., con sede in Fano Adriano (Teramo), costituita a rogito notaio Renzo Sanna di Montorio A. Vomano (Teramo), in data 4 novembre 1976, repertorio n. 1585, B.U.S.C. n. 465/156758;

3) società cooperativa «Centro culturale Giulio Pastore» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini di Teramo in data 8 giugno 1979, repertorio n. 61811, B.U.S.C. n. 541/169710;

4) società cooperativa «Interamnia Meccanica» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone di Teramo, in data 24 luglio 1979, repertorio n. 81708, B.U.S.C. n. 552/172081;

5) società cooperativa «Valcoop» a r.l., con sede in Controguerra (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Campli (Teramo), in data 27 febbraio 1980, repertorio n. 21131, B.U.S.C. n. 582/176083;

6) società cooperativa «Yoga» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Antonio Mastroberardino di Civitella Casanova (Pescara), in data 27 ottobre 1981, repertorio n. 20739, B.U.S.C. n. 678/191937;

7) società cooperativa edilizia «Esperia» a r.l., con sede in Nereto (Teramo), costituita a rogito notaio Antonio Albini di Giulianova (Teramo), in data 28 aprile 1981, repertorio n. 30057, B.U.S.C. n. 636/185919;

8) società cooperativa «Agricola ortofrutticola Ariese» a r.l., con sede in Roseto D. Abruzzi (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 11 marzo 1983, repertorio n. 6751, B.U.S.C. n. 730/199930;

9) società cooperativa edilizia «Quadrifoglio» a r.l., con sede in Roseto D. Abruzzi (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito di Roseto D. Abruzzi (Teramo), in data 25 agosto 1983, repertorio n. 125417, B.U.S.C. n. 734/200773;

10) società cooperativa «L'Arca Pretuziana» a r.l., con sede in Canzano (Teramo), costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis di Campli (Teramo), in data 10 novembre 1986, repertorio n. 12710, B.U.S.C. n. 935/226013;

11) società cooperativa «Alisan» a r.l., con sede in Tortoreto (Teramo), costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini di Teramo, in data 29 luglio 1986, repertorio n. 123898, B.U.S.C. n. 936/226014;

12) società cooperativa «Servizi Avanzati - C.S.A.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 16 luglio 1987, repertorio n. 26479, B.U.S.C. n. 979/248259;

13) società cooperativa «P.A.A.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Pietro Di Marco di Teramo, in data 12 settembre 1989, repertorio n. 1976, B.U.S.C. n. 1042/243690;

14) società cooperativa «P.A.S.O.» a r.l., con sede in Roseto D. Abruzzi (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito di Roseto D. Abruzzi (Teramo), in data 7 gennaio 1992, repertorio n. 183, B.U.S.C. n. 1104/258225;

15) società cooperativa «Famila Coop» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 18 febbraio 1992, repertorio n. 59408, B.U.S.C. n. 1108/258767;

16) società cooperativa sociale «Aldebaran» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo), costituita a rogito notaio Teresa De Rosa di Notaresco (Teramo), in data 6 giugno 2001, repertorio n. 12256, B.U.S.C. n. 1318/297898;

17) società cooperativa «Lucio Di Blasio» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 14 gennaio 2000, repertorio n. 97172, B.U.S.C. n. 1343/302632;

18) società cooperativa «Nuova Vita» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 14 gennaio 2000, repertorio n. 97173, B.U.S.C. n. 1344/302633.

Teramo, 15 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: COLACI

04A00952

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiedecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzione regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite che le sottoelencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) cooperativa agricola «San Romualdo» a r.l., con sede in Castilenti (Teramo), costituita il 17 gennaio 1976, registro imprese n. 1907, pos. prov. n. 415/143758;

2) cooperativa edilizia «Abruzzese» a r.l., con sede in Pineto (Teramo), costituita il 26 marzo 1980, registro imprese n. 2919, pos. prov. n. 576/175527;

3) cooperativa edilizia «Sviluppo 80» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), cosituita il 14 aprile 1980, registro imprese n. 2953, pos. prov. n. 585/182119;

4) cooperativa edilizia «L'Airone Prima» a r.l., con sede in Mosciano S.A. (Teramo), costituita il 28 maggio 1980, registro imprese n. 2990, pos. prov. n. 589/177471;

5) cooperativa «Coopesca» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 30 gennaio 1987, registro imprese n. 7021, pos. prov. n. 948/228125;

6) cooperativa «L'Estro» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 2 febbraio 1991, registro imprese n. 10027, pos. prov. n. 1075/252072;

7) cooperativa «Arteca» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 27 maggio 1986, registro imprese n. 7318, pos. prov. n. 899/221869;

8) cooperativa «Spiaggia d'Argento» a r.l., con sede in Alba Adriatica (Teramo), costituita il 5 marzo 1992, registro imprese n. 10730, pos. prov. n. 1105/258226;

9) cooperativa «Futura Vomano» a r.l., con sede in Morrodoro (Teramo), costituita il 23 gennaio 1986, registro imprese n. 5747, pos. prov. n. 870/218033;

10) cooperativa «Giulianova 2000» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita il 14 marzo 1991, registro imprese n. 10111, pos. prov. n. 1077/253829;

11) cooperativa «La Rosa» a r.l., con sede in Teramo, costituita il 21 dicembre 1983, pos. prov. n. 751.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Vico del Canto, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Teramo, 22 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: COLACI

04A00953

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ilham piccola società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 novembre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ilham piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in in Padova, (codice fiscale n. 00660870288) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Monica Trevisani, nata a Nogara (Verona) il 21 novembre 1966, residente a Verona in via Polveriera Vecchia n. 40, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01003

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Frigorossa Trasporti soc. coop. a r.l.», in Salzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 agosto 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Frigorossa Trasporti soc. coop. a r.l.» con sede in Salzano (Venezia), codice fiscale n. 02762030274, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Virgilio Cuniglio, nato a Trieste il 29 luglio 1938, domiciliato in Treviso, via Zorzetto n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01004

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa frantoio sociale sabino a r.l.», in Nerola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa frantoio sociale sabino a r.l.», con sede in Nerola (Roma), codice fiscale n. 01027180585, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Fiorentino, nato a Bagnoregio (Viterbo) il 2 ottobre 1945, domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 185, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01005

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Ancora soc. coop. a r.l.», in Polesella.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002 con il quale il dott. Gabriele Meloncelli è stato nominato commissario liquidatore della società «Ancora soc. coop. a r.l.» con sede in Polesella (Rovigo), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Adriano Nicola nato a Monfalcone il 6 agosto 1959, domiciliato in Udine, via Lionello n. 8, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele Meloncelli, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01006

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa servizi amministrativi di Treviso», in Treviso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997 con il quale il rag. Marco Fanizzi è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa servizi amministrativi di Treviso», con sede in Treviso, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 dicembre 1984;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Adriano Nicola nato a Monfalcone (Gorizia) il 6 agosto 1959, domiciliato in Udine, via Lionello n. 8, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Marco Fanizzi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01007

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Nuova cooperativa Nordest s.c. a r.l.», in Treviso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale il dott. Giancarlo Bellemo è stato nominato commissario liquidatore della società «Nuova cooperativa Nordest s.c. a r.l.», con sede in Treviso, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 12 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Adriano Nicola, nato a Monfalcone (Gorizia) il 6 agosto 1959, domiciliato in Udine, via Lionello n. 8, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giancarlo Bellemo, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01010

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edile Sardegna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alghero.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1987 con il quale la società «Cooperativa edile Sardegna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alghero (Sassari) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa i signori dott. Luigi Ajello, l'avv. Giulio Spanu e il dott. Giuseppe Reggio ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del dott. Reggio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/b, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Reggio, deceduto, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01011

DECRETO 15 gennaio 2004.

Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 - Bando per la presentazione delle domande di agevolazione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che prevede la concessione di agevolazioni a favore di piccole o medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che realizzino programmi di sviluppo e di innovazione specificatamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti;

Visto il comma 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che dispone l'attivazione delle procedure per il decreto del Ministro per la concessione di agevolazioni nei limiti del *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione Europea 96/C 68/06 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. C/68 del 6 marzo 1996;

Considerato che il comma 6 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 assegna per l'esercizio 2002, al Ministero delle attività produttive l'importo di 2 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni ai predetti programmi di sviluppo e di innovazione, somma affluita al Fondo di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;

Ritenuto di voler emanare un bando per la presentazione delle domande e per la concessione di agevolazioni alle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero con una procedura valutativa, nonché di voler disporre le modalità di concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della predetta legge n. 273/2002;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari appartenenti alle categorie ISTAT individuate per i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero - secondo la classificazione ISTAT - iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o Agricoltura, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che intendono realizzare progetti di investimenti specificatamente diretti alla ideazione e creazione di nuove collezioni di prodotti.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere sede legale in Italia e rispondere alla definizione di PMI secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 riportati nell'allegato 3 del presente decreto.

3. La mancanza dei requisiti di cui sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni.

Art. 2.

Presentazione delle domande di agevolazione

1. Le domande redatte in bollo devono essere inoltrate al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale incentivi alle imprese - Ufficio E2 - via Giorgione, 2/b, 00147 Roma.

2. La spedizione deve essere fatta con raccomandata entro e non oltre 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Le domande che pervengono successivamente alla detta data termine non saranno prese in esame. Nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, il Ministero rilascerà fotocopia del frontespizio del modulo di domanda con l'indicazione della data di ricevimento.

3. Le domande devono indicare il nominativo del legale rappresentante della Società e del referente appositamente incaricato dal legale rappresentante di intrattenere i rapporti con l'Ufficio, nonché l'indirizzo a cui inviare la corrispondenza.

4. La domanda e le schede progetto devono essere redatte in duplice copia, completa in ogni parte, pena la nullità della domanda, utilizzando la modulistica riportata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita sul sito internet del Ministero: www.minindustria.it.

5. Alla domanda deve essere allegata una relazione di progetto contenente l'elencazione degli investimenti e dei costi previsti per campagna di progetto, la durata di ciascuna campagna di progetto, le finalità, gli obiettivi finali con l'indicazione dei risultati economici e di mercato attesi nei cinque anni successivi all'anno in cui ha avuto termine il progetto.

6. Il progetto dei campionari deve essere volto ad un aumento della competitività dell'impresa e deve riguardare un miglioramento della qualità dei prodotti o della collezione di prodotti ovvero accrescere la creatività con la realizzazione di prodotti o collezioni di prodotti innovativi sia sul piano stilistico che su quello qualitativo.

7. Il progetto deve essere volto ad attrarre nuova domanda e/o a sviluppare nuovi mercati realizzando un'offerta più competitiva nel rapporto qualità-prezzo nonché a sollecitare nuovi interessi dei consumatori per aver promosso o anticipato le tendenze del mercato.

8. Le agevolazioni sono concesse e liquidate a fronte di un progetto di campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari. Le attività sono rappresentate dalle seguenti fasi: ricerca e ideazione anche estetica del campione, realizzazione e sperimentazione del campione, misurazione delle specifiche dei campioni; codifica delle procedure e degli standard qualitativi; marchi di fabbrica, promozione del campionario attraverso studi e analisi di mercato per favorire la diffusione e per misurare la correlazione con il sistema moda; realizzazione dei «campioni «unitari» nonché organizzazione della gestione logistica del magazzino campioni.

9. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data termine di presentazione della domanda non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto in stato di liquidazione volontaria ovvero perché sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni; al riguardo, è fatto obbligo alla Società di comunicare con raccomandata e ricevuta di ritorno tale situazione, qualora fosse intervenuta dopo la presentazione della domanda entro e non oltre 10 giorni dalla data di chiusura del bando.

Art. 3.

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I progetti di sviluppo e di innovazione non possono protrarsi oltre la data stabilita nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e non possono durare meno di 12 mesi e non oltre 36 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda.

2. Le spese che l'impresa sosterrà per la realizzazione del programma oltre la data termine dichiarata in domanda non saranno agevolate.

3. Le spese agevolabili relative al progetto di innovazione risultano:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario escluso personale amministrativo e contabile) dipendente dal soggetto richiedente nonché quello in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, addetto alle attività di programma;

b) strumenti, macchinari e attrezzature utilizzati per le attività del programma valorizzate alla loro quota d'uso ottenuta per aver dedotto l'utilizzo degli stessi beni a fini produttivi o a fini diversi da quelli del campionario; tra i beni sono da escludere i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi;

c) servizi di consulenza ed altri servizi simili richiesti e utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione di ricerche, di brevetti, di know-how, diritti di licenze, nonché i costi per consulenze stilistiche, nel limite per 20 per cento delle spese del progetto;

d) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del progetto;

e) spese di promozione per: supportare e implementare le modalità di presentazione dei campionari, nonché acquisto di software, per favorire la fidelizzazione e l'immagine dell'impresa;

f) spese generali imputabili all'attività del progetto, da determinare forfettariamente in misura pari al 30 per cento del costo del personale di cui alla precedente voce *a)*.

Art. 4.

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero comunica all'impresa con raccomandata e ricevuta di ritorno, entro 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data termine del bando, l'esito dell'istruttoria con l'indicazione del costo del programma ammesso alle agevolazioni rimandando a

90 giorni successivi l'emanazione della graduatoria definitiva ed il decreto che dispone le agevolazioni da concedere. L'esito dell'istruttoria sarà disponibile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it).

2. Qualora l'impresa abbia chiesto, con la domanda di agevolazione, il contributo agli interessi, deve far pervenire, pena la decadenza, al Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al precedente comma 1, la delibera di un Istituto di credito che notifica l'importo del finanziamento, il tasso di riferimento, la durata dell'utilizzo e del preammortamento compresa tra 12 o 36 mesi, nonché l'importo delle rate annuali distintamente per quote capitale e quote interessi del piano di ammortamento con durata di cinque anni.

3. Il Ministero, entro 150 giorni dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, invia alle imprese il decreto di concessione provvisorio delle agevolazioni accordate al progetto sulla base delle risorse disponibili.

4. La concessione delle agevolazioni è effettuata sulla base della posizione assunta dal programma nell'ambito di tre graduatorie di merito, relative a ciascuno dei tre comparti: tessile, abbigliamento, calzature e cuoio, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria.

5. La posizione dell'impresa nelle tre graduatorie di merito è determinata dal punteggio che si ottiene tenendo conto di determinati indicatori e pesi che qui di seguito sono riportati:

A) Indicatori:

a_1) rapporto tra costo industriale per la realizzazione del campionario e costo industriale per l'attività svolta quale media degli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, con punteggio da zero a cinque;

b_1) rapporto tra costo del personale per la realizzazione del campionario ed il costo totale del personale con riferimento agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, con punteggi da zero a cinque;

c_1) numero delle fiere a carattere internazionale o no in cui l'impresa ha partecipato con riferimento agli ultimi due esercizi antecedenti la presentazione della domanda, con punteggi da zero a cinque, tenendo conto che per le fiere internazionali il numero che la rappresenta si raddoppia, come indicato nella tabella seguente:

ITALIA		Altri Paesi CEE	Paesi extra CEE	TOTALE (col 1+col3+col4)x2+col 2
Internazionali (peso2) (1)	Nazionali (peso 1) (2)	(peso 2) (3)	(peso 2) (4)	(5)

d_1) quale ripartizione percentuale del costo del programma è attribuibile a costi interni all'impresa per le voci: ricerca ed ideazione; sperimentazione e realizzazione del campionario; promozione del campionario; con punteggi da zero a cinque; utilizzando la seguente tabella dove i dati sono espressi in percentuale:

Attività	Ideazione e Ricerca %	Sperimentazione e Realizzazione %	Promozione %
Costi interni			
Costi esterni			
Totale costi	100	100	100

B) Pesi:

a_2) l'impresa ha o non ha una contabilità industriale che consenta, negli ultimi due esercizi, di valutare il costo di realizzazione dei campionari, peso rispettivamente 0,33 e zero;

b_2) l'impresa ha o non ha un reparto dotato di macchinari e/o attrezzature per lo studio e la progettazione di campionari, peso rispettivamente 0,33 e zero;

c_2) l'impresa ha o non ha collegamenti economici e finanziari con altre imprese che vengono coinvolte nella realizzazione del campionario, peso rispettivamente 0,33 e zero;

d_2) l'impresa per la quale non è possibile individuare la presenza di nessuna delle modalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in questo caso viene assegnato il peso fisso 0,10.

6. Il punteggio finale di ciascuna impresa si ottiene moltiplicando la sommatoria dei punteggi riferiti a tutti gli indicatori per la somma dei pesi individuati dalle seguenti tabelle:

INDICATORI

Punteggio	a_1	b_1	c_1	d_1
	%	%	numero	%
0	fino a 2	fino a 2	fino a 3	da 0 a 50
1	da 2,01 a 3	da 2,01 a 3	da 4 a 6	da 51 a 100
2	da 3,01 a 4	da 3,01 a 4	da 7 a 9	da 101 a 150
3	da 4,01 a 5	da 4,01 a 5	da 10 a 12	da 151 a 200
4	da 5,01 a 6	da 5,01 a 6	da 13 a 15	da 201 a 250
5	oltre 6	oltre 6	oltre 15	da 251 a 300

TIPOLOGIA PESI		
	Presente	Non presente
a_2	0,33	0
b_2	0,33	0
c_2	0,33	0
d_2	—	0,10

7. I punteggi e i pesi sono qui di seguito indicati: il sistema agevolativo è applicato attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese del comparto tessile, abbigliamento e calzature e prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi nonché di mutui a tasso agevolato alle imprese

che ne abbiano fatto domanda a fronte di programmi che prevedono la realizzazione di campionari per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a tre anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8. Le risorse che il Ministero assegnerà, tenuto conto della disponibilità finanziaria totale di 2 milioni di euro, a ciascuna delle tre graduatorie sarà direttamente proporzionale all'importo rappresentato dal totale degli investimenti agevolabili per le domande presentate.

Art. 5.

Determinazione dell'agevolazione

1. Le agevolazioni concedibili consistono, per l'impresa che ha presentato domanda, in un contributo in conto capitale pari al 25 per cento dei costi in programma nel limite massimo di 75.000,00 euro; in un mutuo diretto dello Stato pari al 25 per cento dei costi in programma nel limite massimo di 75.000,00 euro ad un tasso dell'1 per cento con una durata dell'ammortamento di cinque anni; inoltre in un contributo in conto interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del finanziamento nel limite massimo di 150.000,00 euro deliberato ed erogato da un Istituto di credito a fronte del progetto ovvero in alternativa da chiedere al momento della presentazione della domanda di agevolazione in un contributo a fondo perduto alla data di inizio dell'ammortamento determinato dall'attualizzazione, al tasso vigente, del contributo agli interessi sulle rate del contratto di finanziamento.

2. Dette agevolazioni sono aumentate da una agevolazione sotto forma di premialità data da un contributo a fondo perduto pari agli interessi pagati dalla ditta e rimasti a carico della stessa per il predetto finanziamento dell'Istituto di credito qualora l'impresa abbia conseguito nei cinque anni di ammortamento del mutuo gli obiettivi prefissati in fase di domanda di agevolazione.

3. In fase di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa può chiedere in sostituzione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 un contributo in conto capitale pari al 30 per cento del costo del progetto nel limite massimo di 90.000,00 euro ed un mutuo al tasso dell'1 per cento, da erogare da parte dello Stato, pari al 30 per cento del costo del progetto nel limite massimo di 90.000,00 euro.

4. La premialità di cui al precedente comma 2, verrà liquidata all'impresa nell'esercizio successivo a quello in cui è scaduta la rata di mutuo del finanziamento erogato dall'istituto di credito durante il periodo di ammortamento, qualora faccia pervenire la domanda a partire dal 1° gennaio e comunque entro il mese di marzo successivo allegando la scheda tecnica di cui all'allegato 4 completa di ogni elemento e corredata da una relazione descrittiva dei risultati raggiunti alla fine dell'esercizio precedente.

5. La relazione di cui al precedente comma 4 deve essere redatta sulla base di elementi oggettivi, quale certificazione o altra documentazione o in assenza di questi ultimi, sulla base di elementi risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del legale rappresentante dell'impresa istante.

6. Per quanto riguarda il mutuo agevolato, il valore dell'agevolazione in ESL, si basa sulla durata quinquennale del piano di ammortamento e su un utilizzo compreso tra 12 e 36 mesi dalla data della domanda a partire dall'esercizio in cui è stata presentata la domanda. Il calcolo viene effettuato assicurando che gli interessi siano pagati alla fine di ciascun anno solare e calcolati convenzionalmente, in misura pari al 50 per cento per gli importi di mutuo erogati nell'anno in corso ed in misura intera per gli importi erogati negli anni precedenti, mentre per le rate dell'ammortamento l'interesse è pagato al 31 dicembre in ciascun esercizio. Per quanto riguarda il finanziamento erogato da Istituti di credito, il contributo agli interessi è limitato alle rate del piano di ammortamento mentre l'interesse sul finanziamento rimane esclusivamente a carico dell'impresa durante il periodo di utilizzo e di preammortamento, Il contributo agli interessi sul finanziamento sarà attualizzato alla data di inizio dell'ammortamento ed erogato entro sei mesi da detta data termine dopo aver verificato l'agevolabilità delle spese sostenute dall'impresa presentate al Ministero con la domanda di liquidazione finale.

Art. 6.

Erogazione delle agevolazioni

1. Il contributo in conto capitale ed il mutuo a tasso agevolato possono essere erogati a fronte delle spese sostenute per stato avanzamento lavori in un massimo di due per ciascun programma riferito ad un intero esercizio con domanda da parte dell'impresa da inoltrare non oltre il mese di marzo dell'esercizio successivo allo stato avanzamento lavori. Con l'eccezione del primo anno in cui è stata presentata la domanda di agevolazione in cui il primo stato avanzamento lavori, per convenzione, termina al 31 dicembre dell'anno stesso. Le domande, secondo lo schema di cui all'allegato 5, presentate all'Ufficio E2 oltre la scadenza fissata del mese di marzo non verranno prese in considerazione.

2. Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate su domanda dell'impresa al Ministero delle attività produttive con il modulo di cui all'allegato 5 firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore e spedita con raccomandata e ricevuta di ritorno, nel caso di consegna a mano o con il corriere, il Ministero rilascerà fotocopia del frontespizio del modulo di domanda con l'indicazione della data di ricevimento.

3. La domanda di erogazione finale delle agevolazioni deve essere inoltrata al Ministero entro e non oltre tre mesi dalla data dell'ultima fattura o documento di spesa sostenuto dall'impresa.

4. Le agevolazioni consistenti in contributo in conto capitale e in mutui a tasso agevolato debbono riguardare cicli completi di realizzazione di campionari. La prima quota del contributo in conto capitale può anche essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria nelle forme indicate nell'allegato 6. Dalle quote relative al contributo in conto capitale viene trattenuto il 10

per cento che sarà erogato successivamente con il decreto di concessione definitivo che eroga il saldo delle agevolazioni.

5. Per ottenere le erogazioni delle agevolazioni per stati avanzamento lavori relative a contributo in conto capitale e al mutuo a tasso agevolato l'impresa deve presentare al Ministero domanda sotto forma di dichiarazione di atto notorio con allegata una relazione e un elenco delle spese sostenute con le modalità indicate nell'allegato 7, nonché un certificato storico della Camera di industria, commercio, artigianato e agricoltura e le dichiarazioni liberatorie rilasciate da terzi a fronte di pagamenti su forniture di beni e servizi. Limitatamente allo stato finale dei lavori oltre la precedente documentazione l'impresa dovrà trasmettere una perizia, con le modalità indicate nell'allegato 8 e copia della documentazione finale di spesa a fronte del programma realizzato. La domanda per l'erogazione finale dell'agevolazione accompagnata dalla necessaria documentazione dovrà pervenire al Ministero non oltre quattro mesi dalla data termine del programma riportato nel decreto di concessione provvisorio pena la revoca del saldo delle agevolazioni concesse.

6. Il Ministero qualora in sede di istruttoria della domanda e degli allegati ne rilevi l'incompletezza fissa un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione all'Ufficio E2 da parte dell'impresa degli elementi o notizie mancanti a partire dalla data di ricezione della raccomandata con la quale vengono richieste le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria. Superato detto termine la domanda di agevolazione verrà riggettata e non potrà, essere presa in considerazione sia per formare la graduatoria di merito sia per erogare le agevolazioni richieste.

7. Tutte le comunicazioni del Ministero, sia per posta che per fax, saranno inviate al recapito per la corrispondenza indicato dall'impresa, che se non comunicata la sua variazione, varrà in ogni effetto di legge quale notifica.

Art. 7.

Documentazione da spedire

1. Per consentire in sede di accertamento una agevole esecuzione dei controlli l'impresa deve riportare le spese del personale dipendente adibito a ricerca in un apposito «libro» dove siano evidenziate nominativamente e per qualifica nelle giornate di presenza le ore destinate all'attività di realizzazione dei campionari, nonché il costo medio mensile per la retribuzione rappresentata dallo stipendio, dalle indennità integrative, dai dodicesimi delle mensilità aggiuntive, dei costi assistenziali e previdenziali con esclusione di emolumenti che non rivestono carattere continuativo quali premi, missioni ed altri.

2. Le spese relative all'utilizzo dei macchinari ed impianti sono ammissibili limitatamente all'impiego nella realizzazione dei campionari; i relativi costi devono riferirsi all'ammortamento fiscale del bene senza tener conto di rivalutazioni operate o di quote di ammortamento anticipato.

3. L'impresa deve attestare la conformità agli originali delle fatture e degli altri titoli di spesa, nonché dei costi interni per il personale e le quote d'uso dei macchinari e impianti, a tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le dichiarazioni possono essere rese anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta la relativa procura o copia autenticata della stessa.

Art. 8.

Variazioni dei programmi

1. Eventuali variazioni nel progetto, che non alterano l'obiettivo di nuove collezioni di prodotti possono riguardare la durata di realizzazione purché mantenuta nei limiti da 12 a 36 mesi nonché variazioni nel costo per le singole voci di spesa o per le campagne di campionari saranno valutate in sede di erogazione delle agevolazioni. Tali variazioni non potranno produrre maggiori oneri di quello totale stabilito in sede di concessione delle agevolazioni e indicato nel decreto di concessione provvisorio.

Art. 9.

Attività ispettive, sanzioni e monitoraggio

1. Il Ministero può disporre, in ogni fase durante e al termine del progetto visite ispettive presso le imprese per accertare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento e/o il mantenimento delle agevolazioni; a tal fine, con la dichiarazione-domanda per l'accesso alle agevolazioni l'impresa attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione del Ministero in originale tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa al programma per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale.

2. Il Ministero oltre il monitoraggio può effettuare ispezioni per valutare i risultati economici e di mercato conseguiti dall'impresa sulla base degli elementi indicati nella scheda tecnica (allegato 4).

3. L'impresa beneficiaria deve evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del progetto nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il progetto viene realizzato.

Art. 10.

Revoche - Sanzioni

1. Qualora le suddette ispezioni, ovvero i controlli documentali, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per la concessione e liquidazione delle agevolazioni, il Ministero revoca le agevolazioni medesime che, dovranno essere restituite dall'impresa, nella misura erogata e non dovuta a favore del programma realizzato, con una sanzione amministrativa misurata applicando l'interesse legale aumentato di 5 punti a partire dalla data di erogazione dell'agevolazione.

2. Dell'avvio del procedimento di revoca del beneficio è data tempestiva informazione ai beneficiari, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Roma, 15 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE – Ufficio E2

Agevolazioni per la ideazione, realizzazione e promozione dei campionari

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
(da compilare in duplice copia)

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO DATA CONSEGNA ______________________
Progetto n. ....

Spett.le Ministero delle Attività Produttive
Via del Giorgione, n. 2/b
00147 ROMA

Bollo [1]

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di .... dell'impresa qui di seguito indicata
(legale rappresentante o procuratore speciale) (Barrare il caso che ricorre)

DICHIARA [2]

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....
Via e n. civico ....

A4) – Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

A5) – Iscritta alla CCIA............ al n. dal

Iscritta all'INPS n. .... del .... settore ....

A6) - Referente: (*nominativo*) ....(*tel.*)...

A7) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A8) – Dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni (vedere allegato):
piccola ☐ media ☐

Dipendenti medi ultimi due esercizi: N. .... Fatturato medio ultimi due esercizi: €...

[1] La marca da bollo va inserita una ogni quattro facciate delle domande con non più di cento righe a facciata.
[2] Non apportare cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun tipo al testo; in caso contrario la domanda non sarà considerata valida e non verrà restituita.

A9) – Codice dell'attività - classificazione ISTAT-ATECO anno : (precisare)[1]....................................

completare la classificazione ISTAT per l'attività prevalente:

a) 17....................

b) 18....................

c) 19....................

B) NOTIZIE RELATIVE AL PROGETTO

B1) – Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto rappresentate da campagne di campionari con svolgimento in annualità e indicazione dei rispettivi costi:

Fasi (con termine al 31.12)	Campagna campionari	Periodo di realizzazione	Costo previsto
I	1	Da.............................. a	..
	2	Da.............................. a	..
	.	Da.............................. a	..
	.		..
II	.	Da.............................. a	..
	.	Da.............................. a	..
	i	Da.............................. a	..
			..
	.	Da.............................. a	..
	.	Da.............................. a	..
III	N	Da.............................. a	...
TOTALE Progetto		Da.............................. a	..

B2) Ripartizione del costo totale del progetto:

	Costi interni	**Costi esterni**	**Totale**
a) Ideazione e ricerca			
b)sperimentazione e realizzazione			
c) promozione commerciale			
Totale	**100**	**100**	**100**

[1] Precisare a quale classificazione ISTAT ATECO ricade l'attività dell'impresa, indicando se utilizzata la classificazione ISTAT "ATECO 1991" derivata dalla classificazione NACE Rev. 1 in allegato al Regolamento CEE n. 3037/90 pubblicato sulla G.U. della Comunità Europea L. 293 del 24.10.1990; ovvero la classificazione ISTAT "ATECO 2002" derivata dalla classificazione NACE Rev. 1.1 definita nell'ambito europeo e approvata con regolamento della CEE n. 29/2002 pubblicato su Official Journal del 10 gennaio 2002 (consultabile sul sito www.istat.it).

B3) Costi del progetto per voci di spesa: **Costi**

a) personale impegnato ....
b) quote d'uso strumenti di laboratorio, macchinari e attrezzature (1) ....
c) materiali di consumo ....
d) promozione del campionario ....
e) servizi di consulenza (nel limite del 20% del costo totale del progetto) ....
f) spese generali (uguali al 30% della predetta voce a), costi del personale impegnato ....

TOTALE ....

B4) Agevolazioni *de minimis* concesse nel precedente triennio (2):

Legge o normativa	Ente gestore	Data della concessione	Importo delle agevolazioni €
		Totale	

1) Le quote d'uso sono pari all'importo derivante dall'impiego dello strumento di laboratorio, macchinario ed attrezzature nelle attività di campionario (campagne) per il periodo indicato in domanda. Tale importo va individuato dalle quote di ammortamento, come indicato all'art. 7 comma 2 della presente circolare, riferite all'immobilizzazione tecnica e ai mesi di durata delle campagne campionarie rapportate a 12 mesi dell'anno in questione, utilizzando la seguente tabella facendo riferimento ai medesimi dati (campagne) indicate al precedente punto B1:

Fasi (con termine al 31.12)	campagna campionari	periodo di realizzazione (°) (A)	ammortamento anno (B)	mesi della campagna su anno (C)	quota d'uso (B) x (C)
I	I 2 . . .	Numero mesi .... Numero mesi .... Numero mesi .... Numero mesi .... Numero mesi .... Totale (Σ) mesi fase I	....	ΣA/12	.. ..
II	. . i . .	Numero mesi .... Numero mesi .... Numero mesi .... Numero mesi .... Numero mesi .... Totale (Σ) mesi fase II	....	ΣA/12	.. ..
III	N	Numero mesi .... Totale (Σ) mesi fase III	....	ΣA/12	...

(°)I mesi sono da valutare solo se superiori a 15 giorni di calendario.

2)Vedasi successivo punto E9 concernente le dichiarazioni dell'impresa.

C) AGEVOLAZIONI RICHIESTE
(barrare una sola tipologia C1 oppure C2)

☐ **C1)**
- contributo conto capitale (1)
- mutuo a tasso agevolato erogato dallo Stato (2)
- contributo in conto interessi sulle rate di ammortamento del finanziamento bancario, da erogare in unica soluzione quale importo attualizzato al termine del progetto (3)

☐ **C2)**
- contributo conto capitale (4)
- mutuo a tasso agevolato (5)

D) ELEMENTI PER IL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL PROGETTO

D1) L'impresa ha una contabilità industriale dove poter desumere il costo di realizzazione dei campionari con riferimento ai due esercizi precedenti quello di consegna della domanda:

SI ☐ NO ☐

D2) L'impresa ha un reparto dotato di macchinari e attrezzature per lo studio e la progettazione di campionari:

SI ☐ NO ☐

D3) L'impresa fa parte di un gruppo di imprese caratterizzate da collegamenti economici e finanziari con le quali intrattiene rapporti commerciali con l'acquisto di beni o servizi da utilizzare nella realizzazione dei campionari:

SI ☐ NO ☐

D4) Fornire i seguenti rapporti desumibili dai dati della contabilità industriale, calcolati come media nei due esercizi precedenti l'esercizio di cui è stata presentata la domanda di agevolazione:

1) Rapporto tra costo industriale per la realizzazione del campionario e il costo industriale totale;

2) Rapporto tra costo del personale utilizzato per la realizzazione del campionario e il costo totale del personale;

---

1) Nella misura del 25% dell'investimento agevolabile con un massimo di euro 75.000;
2) nella misura del 25% dell'investimento agevolabile con un massimo di euro 75.000, ad un tasso dell'1%, per la durata di 5 anni;
3) il tasso agevolato è pari al 50% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento. L'attualizzazione di detto contributo agli interessi è ottenuta applicando il tasso indicato nel sito internet www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/; il contributo agli interessi è relativo alle sole rate annuali di ammortamento e sarà erogato in un'unica soluzione alla data termine dell'investimento in aggiunta al contributo in conto capitale;
4) nella misura del 30% dell'investimento agevolabile con un massimo di euro 90.000;

D5) Indicare il numero delle manifestazioni espositive per località in cui si è svolta la manifestazione dove l'impresa ha partecipato con il proprio campionario:

ITALIA		Altri Paesi CEE	Paesi extra CEE	TOTALE (col 1+col 3+col 4) x 2 +col 2
Internazionali (peso 2) (1)	Nazionali (peso 1) (2)	(peso 2) (3)	(peso 2) (4)	(5)

Il sottoscritto DICHIARA inoltre:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che i costi indicati per le agevolazioni godono di tutti i requisiti fissati per l'accesso al contributo;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi costi;
- di essere a conoscenza del fatto che i costi di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto DICHIARA infine:

E1) che, in riferimento ai costi oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali e/o le consulenze, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione del progetto sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni;
- i beni e servizi oggetto della domanda di agevolazione possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

E2) che i beni e servizi inseriti nel progetto sono successivi alla data di pubblicazione in GURI del Bando;

E3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

E4) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti;

E5) di essere a conoscenza che non sono ammesse alle agevolazioni in oggetto le spese non capitalizzate;

E6) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

E7) che le dichiarazioni di cui al precedente punto A8) sono state rese sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97) e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione, con riferimento ai dati di bilancio e all'occupazione media nell'ultimo esercizio precedente l'invio della domanda;

E8) che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

E9) di essere a conoscenza che l'agevolazione massima concedibile è di 100.000,0 euro tenuto conto delle agevolazioni concesse nell'ultimo triennio e dichiarate nel punto B4); qualora l'agevolazione concedibile con la presente domanda comporti un superamento di detto limite verrà ridotto il contributo in conto capitale dapprima, per poi procedere ad eventuali altre decurtazioni nel rispetto del "de minimis";

E10) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data ………………..

(timbro e firma)

Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	Numero
Allegato 2 – **Relazione sul progetto**	
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

………

identificato mediante ……………………………………………………., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………..
Luogo e data dell'identificazione: ………………………………………………

Timbro e Firma

ALLEGATO 2

RELAZIONE AL PROGETTO

La relazione deve evidenziare i seguenti aspetti:

a) Descrizione della ricerca e dell'ideazione del campionario con riferimento alla diversità nello stile, nel modello, nella qualità, nel design, ecc., rispetto alla precedente produzione; illustrare la capacità di innovazione del prodotto e nello sviluppo di nuovi prodotti.
b) Innovazione nelle proposte offerte al mercato; nuove collezioni di prodotto (campionari e collegamenti con il sistema moda); descrizione delle attività per la preparazione, realizzazione delle collezioni di prodotti con i relativi costi. I costi devono essere indicati per collezioni e devono essere distinti per annualità con data termine il 31 dicembre. Evidenziare la specializzazione, la personalizzazione ed il contenuto qualitativo dei materiali e la loro funzionalità, lo stile, l'immagine, ecc., che anticipano o incontrano le esigenze del mercato, indicare i legami con il sistema moda.
c) Processo di realizzazione e sperimentazione del campionario prodotti attraverso attività dirette a individuare il processo di trasformazione di materie prime in prodotti finiti, nonché la codifica delle procedure e degli standard quantitativi e l'impostazione di marchi anche con l'utilizzo di tecnologie ITC e il ricorso ad Internet.

La relazione deve, peraltro, porre in risalto:

a) Le attività dirette relative:
   - al processo di trasformazione delle materie prime o semi-lavorati in prodotti finiti destinati al consumo con la codifica delle procedure degli standard quantitativi e qualitativi del processo produttivo;
   - all'ideazione e la realizzazione di marchi di fabbrica;
   - alla programmazione, organizzazione e gestione logistica del magazzino.

b) Attività volte alla promozione del campionario attraverso studi ed analisi di mercato per sollecitare la domanda anche utilizzando tecnologie di comunicazione informatiche.

ALLEGATO 3

DEFINIZIONI E PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

1) è definita "piccola" l'impresa che:
   a) ha meno di 50 dipendenti e
   b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
   c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) è definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola":
   d) ha meno di 250 dipendenti, e
   e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
   f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito.

3) è definita "grande" l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione della domanda;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo

determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

f) per fatturato, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

g) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti del codice civile;

h) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;

i) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);

l) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

ALLEGATO 4

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE – Ufficio E2

Agevolazioni per la ideazione, realizzazione e promozione dei campionari

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E ALLEGATA RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE.

(da compilare in duplice copia)

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO DATA CONSEGNA ____________________
Decreto n. ....del ....

Spett.le Ministero delle Attività Produttive

Via del Giorgione, n. 2/b

00147 ROMA

Bollo [1]

Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di .... dell'impresa qui di seguito indicata
(legale rappresentante o procuratore speciale) (*Barrare il caso che ricorre*)

DICHIARA [2]

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A5) – Iscritta alla CCIA........... al n. dal

Iscritta all'INPS n. .... del .... settore ....

A6) - Referente: (*nominativo*) ....(*tel.*)...

A7) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A8) – Dimensione dell'impresa (vedere allegato 3):

piccola ☐ media ☐

[1] La marca da bollo va inserita una ogni quattro facciate delle domande con non più di cento righe a facciata.

[2] Non apportare cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun tipo al testo; in caso contrario la domanda non sarà considerata valida e non verrà restituita.

A9) – Codice dell'attività - classificazione ISTAT-ATECO anno : (precisare)[1]....................................

completare la classificazione ISTAT per l'attività prevalente:

a) 17....................

b) 18....................

c) 19....................

B) NOTIZIE RELATIVE AL PROGETTO

B1) – Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto rappresentate da campagne di campionari con svolgimento in annualità e indicazione dei rispettivi costi:

Fasi (con termine al 31.12)	Campagna campionari	Periodo di realizzazione	Costi sostenuto
I	1	Da.............................. a	..
	2	Da.............................. a	..
	.		..
	.	Da.............................. a	..
II	.	Da.............................. a	..
	.	Da.............................. a	..
	i	Da.............................. a	..
	.	Da.............................. a	..
	.	Da.............................. a	..
III	N	Da.............................. a	...

B2) Ripartizione dei costi sostenuti:

	Costi interni	**Costi esterni**	**Totale**
a) Ideazione e ricerca			
b) sperimentazione e realizzazione			
c) promozione commerciale			
Totale	**100**	**100**	**100**

[1] Precisare a quale classificazione ISTAT ATECO ricade l'attività dell'impresa, indicando se utilizzata la classificazione ISTAT "ATECO 1991" derivata dalla classificazione NACE Rev. 1 in allegato al Regolamento CEE n. 3037/90 pubblicato sulla G.U. della Comunità Europea L. 293 del 24.10.1990; ovvero la classificazione ISTAT "ATECO 2002" derivata dalla classificazione NACE Rev. 1.1 definita nell'ambito europeo e approvata con regolamento della CEE n. 29/2002 pubblicato su Official Journal del 10 gennaio 2002 (consultabile sul sito www.istat.it).

B3) Costi [1] sostenuti del progetto per voci:	**Costi**
a) personale impegnato	....
b) quote d'uso strumenti di laboratorio, macchinari e attrezzature	....
c) materiali di consumo	....
d) promozione del campionario	....
e) servizi di consulenza (nel limite del 20% del costo totale del progetto)	....
f) spese generali (uguali al 30% della predetta voce a), costi del personale impegnato	....
TOTALE	....

C) AGEVOLAZIONI
(indicare la tipologia prevista nel decreto di concessione delle agevolazioni)

☐ **C1)**
- contributo conto capitale
- mutuo a tasso agevolato erogato dallo Stato
- contributo in conto interessi sulle rate di ammortamento del finanziamento bancario, da erogare in unica soluzione quale importo attualizzato al termine del progetto

☐ **C2)**
- contributo conto capitale
- mutuo a tasso agevolato

D) DOMANDE DI LIQUIDAZIONE RELATIVE A

D1) Anticipazione [2]
D2) Saldo

☐ 1° SAL
☐ 2° SAL

1) Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante le spese effettuate; con le modalità indicate nell'allegato n. 7.
2) Nel caso trattasi dell'anticipazione a inizio progetto, allegare alla domanda la fideiussione rilasciata secondo lo schema di cui all'allegato 6.

Il sottoscritto DICHIARA inoltre:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che i costi indicati per le agevolazioni godono di tutti i requisiti fissati per l'accesso al contributo;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi costi;
- di essere a conoscenza del fatto che i costi di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto DICHIARA infine:

E1) che, in riferimento ai costi oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali e/o le consulenze, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione del progetto sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni;
- i beni e servizi oggetto della domanda di agevolazione possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

E2) che i beni e servizi inseriti nel progetto sono successivi alla data di pubblicazione in GURI del Bando;

E3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

E4) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti;

E5) di essere a conoscenza che non sono ammesse alle agevolazioni in oggetto le spese non capitalizzate;

E6) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

E7) che le dichiarazioni di cui al precedente punto A8) sono state rese sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97) e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione, con riferimento ai dati di bilancio e all'occupazione media nell'ultimo esercizio precedente l'invio della domanda;

E8) che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

E9) di essere a conoscenza che l'agevolazione massima concedibile è di 100.000,0 euro tenuto conto delle agevolazioni concesse nell'ultimo triennio e dichiarate nel punto B4); qualora l'agevolazione concedibile con la presente domanda comporti un superamento di detto limite verrà ridotto il contributo in conto capitale dapprima, per poi procedere ad eventuali altre decurtazioni nel rispetto del "de minimis";

E10) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data ………………..

(timbro e firma)

Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	Numero
All. 4 – Relazione sul progetto svolto	
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ....

Luogo e data dell'identificazione: ....

Timbro e Firma

ALLEGATO 5*

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE – Ufficio E2

Agevolazioni per la ideazione e produzione di campionari, comma 4 art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

QUESTIONARIO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PREMIALITA'

(da compilarsi in duplice copia da parte di ciascuna impresa)

1) I rapporti commerciali intrapresi e conclusi dopo la realizzazione del progetto sono risultati rispetto ai valori medi relativi nel biennio precedente l'inizio del progetto

a) superiori	☐	**SI**	☐	**NO**	se **SI** in quale %	fino al 10%	☐
b) uguali	☐	**SI**	☐	**NO**		dall'11 al 30%	☐
c) inferiori	☐	**SI**	☐	**NO**		oltre il 31%	☐

2) La realizzazione del progetto ha inciso sul costo delle transazioni commerciali:

a) sul costo unitario di produzione	☐	**SI**	☐	**NO**
b) sul costo unitario di gestione	☐	**SI**	☐	**NO**
c) sul costo unitario totale	☐	**SI**	☐	**NO**

3) La realizzazione del progetto ha determinato variazione dei prezzi:

di vendita	☐	**SI**	se SI in quale percentuale	**a)** in aumento fino al 10%	☐
				dall'11% al 20%	☐
				oltre il 21%	☐
	☐	**NO**		**b)** in diminuzione fino al 10%	☐
				dall'11% al 20%	☐
				oltre il 21%	☐

* Da allegare alla dichiarazione-domanda con la quale l'impresa chiede il saldo finale dell'agevolazione.

4) La realizzazione del progetto ha determinato un aumento della competitività:

SI ☐ se **SI** descrivere brevemente da quali elementi qualitativi e/o quantitativi si può desumere l'aumento ....

....

....

....

NO ☐

5) La realizzazione del progetto ha determinato con riferimento alla fidelizzazione della clientela:

☐ Un aumento indicare la % ☐ sul numero dei clienti ☐ sull'importo degli ordini

☐ È rimasta invariata

☐ Una diminuzione indicare la % ☐ sul numero dei clienti ☐ sull'importo degli ordini

6) Livello dell'esperienza acquisita con la realizzazione del progetto:

☐ altamente positiva ☐ positiva ☐ non significativa ☐ altro (specificare):......................

....

....

....

7) Fornire una breve descrizione delle esperienze acquisite a seguito della relazione del progetto per future azioni da svolgere.

ALLEGATO 6

POLIZZA ASSICURATIVA O FIDEJUSSIONE BANCARIA

Il/la sottoscritta ……………………………………………..(a) con sede legale in……………..……………….., iscritta nel registro delle imprese di ………..………………..…al n………….., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità …………………………………..(b), a mezzo dei sottoscritti signori:
………………………………………nato a ……………………. . il…………………………………...
………………………………………nato a ………………………il………………………………….
nella loro rispettiva qualità di ……………………………………..dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del/della ……………………………...………….(c) in seguito indicato/a …………………………..(d) ed a favore del Ministero delle attività produttive, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di euro …………………………. (diconsi euro …………………………………………….), oltre a quanto più avanti specificato.
La sottoscritta … …………………………………………..(b), rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la……………………..(d) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo.
2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della ……………………………………………. (b) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla ……………………………….. (d) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il/la …………………………………(d) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Amministrazione venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Roma succursale - sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino all'erogazione del saldo del contributo allorchè è svincolata automaticamente;
5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la ……………………………(d) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;

6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla ……………………………….(b) che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

Il contraente ……………………………………………………

Il fidejussore ………………………………..

NOTE

(a) Soggetto che presta la garanzia.
(b) Banca, società di assicurazione indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, o società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993.
(c) Soggetto beneficiario del contributo.
(d) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.

ALLEGATO 7

Il sottoscritto ------------------------------------, nato a ---------------------------, prov. -------, il -------------------------
Via --- n. --------------------, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000,

DICHIARA

In qualità di -------------------------- [1] dell'impresa -- con sede legale in --, via --- n. ------------- quanto segue:

MATERIE PRIME E SEMILAVORATI

Impresa fornitrice	Fattura n.	del	Importo [2]	Data pagamento[3]	% di pagamento	Tipologia di bene

CONSULENZE E SERVIZI

Nominativo o Ragione Sociale	Contratto		Fattura		Pagamento		Tipologia consulenza e servizio
	Data	Estremi	Data	Importo	Data	Importo	

STRUMENTI DI LABORATORIO, ATTREZZATURE E MACCHINARI

Cespite	Quota d'uso	Ammortamento fiscale	% utilizzo per il progetto	Reparto [4]

Data ....

(timbro e firma)

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi la procura o copia autentica della stessa)
[2] Importi in Euro al netto dell'IVA
[3] Per la medesima fattura pagata in più soluzioni utilizzando più righe una di seguito all'altra.
[4] Reparto in cui è ubicato il cespite (Produttore, Laboratorio, ecc).

ALLEGATO 8

SCHEMA DELLA PERIZIA GIURATA

La perizia costituisce l'attestazione da parte di un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura aziendale.
In proposito si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario.

Il sottoscritto________________________________, iscritto all'Albo/Ordine

dei__________________________ della Provincia di________________, al

N°____________, incaricato dalla Ditta______________________________ con

sede in ______________________, via________________________________

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA________________________

esterno alla Ditta stessa,

ATTESTA

Con perizia asseverata a giuramento quanto segue:

- La congruità e l'inerenza delle spese rispetto alle tipologie ammissibili alle agevolazioni ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 273/2002;
- La funzionalità delle spese in rapporto al progetto e la pertinenza e congruità dei costi esposti in rapporto agli obiettivi di legge;
- La corretta imputazione dei costi e la loro necessità per i fini delle attività sviluppate per campagne di campionari;
- Le consulenze e le acquisizioni di conoscenze corrispondono a principi di correttezza e congruità in rapporto alle altre risorse impiegate per la ricerca, produzione e promozione delle campagne di campionari.

La perizia deve contenere un chiaro ed indubitabile riferimento al progetto e alle campagne dei campionari per i quali sono richieste le osservazioni e deve fare specifico riferimento al personale utilizzato, agli acquisti di beni e servizi, alle consulenze. Qui di seguito si fornisce una esemplificazione:

personale dedicato all'attività di R&S: il relativo costo è quello sostenuto dall'azienda per il personale. Va determinato in base ai costi relativi al tempo dedicato alle attività di ricerca e produzione dei campionari, estrapolando dai dati di bilancio il pro-quota di costi dedicati all'attività agevolabile;

strumentazioni di laboratori, attrezzature e macchinari: in questa voce vanno incluse le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell'attività di ricerca e produzione di campionari. Il costo delle attrezzature e strumentazioni dovrà essere proporzionale alla quota d'uso per le attività relative alla ricerca e alla realizzazione dei campionari.. Pertanto, il costo sarà determinato partendo dall'ammortamento imputato a bilancio, tenendo conto della effettiva quota d'uso delle stesse per le suddette attività. Ciò comporta, ad esempio, che, nonostante per un determinato bene, sotto il profilo fiscale, sia possibile attuare degli ammortamenti accelerati, la quota dei costi imputabili per le agevolazioni dovrà tenere conto dell'utilizzo effettivo per le attività di ricerca e di realizzazione di campionari, non potendosi riconoscere oneri a copertura della rapidità di obsolescenza tecnologica o della marginalità del bene.

Consulenze: comprendono, rispettivamente, le attività con contenuti di ricerca, studi, ecc., progettazioni commissionate a terzi (svolgimento di ricerche a carattere applicativo, studi ed analisi di mercato, ecc.).

04A00958

DECRETO 29 gennaio 2004.

Modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;

Visti altresì gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 dicembre 2001;

Considerato che, per effetto della conclusione delle procedure di cessione, da parte di Enel S.p.a., della capacità produttiva di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si è ridotto a 0,1 GWh il livello di consumo minimo necessario per il diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5-*bis* del medesimo decreto, come modificato dall'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Tenuto conto dei principi e delle disposizioni della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2003, da recepire entro il 1° luglio 2004, in materia di ulteriori gradi di apertura del mercato libero;

Vista la delibera n. 20/03 del 13 marzo 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 199) concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003) concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima società, ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalità di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa società alle procedure per l'assegnazione di capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità e quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive;

Viste le deliberazioni n. 151/03 del 12 dicembre 2003, e n. 153/03 e n. 155/03 del 17 dicembre 2003, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti la fornitura e la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, nell'ambito della riserva generale di sistema;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni per il collocamento sul mercato nell'anno 2004, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, nonché la necessità di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 1605/03 del 4 febbraio 2003, prevedendo la partecipazione alla procedure di collocamento in questione dell'Acquirente Unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, secondo il principio di equa ripartizione della capacità complessiva tra mercato vincolato e mercato libero dell'energia elettrica;

Tenuto conto che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, con lettera del 25 settembre 2003, ha indicato in 4.600 MW la capacità produttiva, relativa all'energia in parola, assegnabile per l'anno 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione all'ulteriore grado di apertura del mercato prodottosi a partire dal 29 aprile 2003, individuare modalità di assegnazione che consentano la più ampia partecipazione ed evitino fenomeni di rialzo dei prezzi, nonché condizioni di cessione che riflettano il costo di produzione dell'energia elettrica, definito sulla base dei parametri già utilizzati per le precedenti assegnazioni dell'energia in parola, da aggiornare in base agli adeguamenti dei costi unitari variabili riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, a partire dalla piena operatività del mercato elettrico e dell'ulteriore apertura del mercato libero, tenendo conto anche dell'andamento dei prezzi dell'energia;

Considerato che nell'anno 2002, il rapporto fra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilità totale per il sistema elettrico nazionale pari alla produzione netta più le importazioni nette è risultato uguale al 67,9%;

Considerato che i valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione, e spese generali connesse, nonché per il costo di impianto sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa conguaglio con cadenza annuale;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione, per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000;

Ritenuto opportuno fare salva la possibilità di emanare con successivi provvedimenti disposizioni per la vendita dell'energia elettrica di cui al presente decreto, nell'ambito di una quota attribuibile su base non annuale, anche in relazione agli ulteriori gradi di apertura del mercato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai commi seguenti.

2. «Acquirente Unico» è la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità produttiva disponibile.

4. «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. «Banda» è una quota parte della capacità produttiva assegnabile, di durata annuale o mensile.

6. «Capacità produttiva assegnabile» è la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica.

7. «Capacità produttiva non assegnabile» è la capacità di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, non programmabile neppure su base statistica.

8. «Decreto legislativo n. 79/1999» è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

9. «Gestore della rete» è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999.

10. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Procedure di vendita

1. Per l'anno 2004, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, previa ripartizione della capacità assegnabile fra mercato libero e mercato vincolato, mediante procedure di assegnazione, disciplinate dall'autorità secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalità comunicate al Ministero delle attività produttive.

2. L'autorità provvede a disciplinare le procedure di cui al comma 1 secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari, indicando altresì modalità e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. Le procedure di assegnazione sono effettuate, sulla base delle bande di capacità, come definite dall'art. 3, comma 1, per forniture mensili o plurimensili per una capacità di almeno 200 MW e per forniture annuali per la capacità rimanente.

4. Alle procedure di assegnazione possono partecipare, secondo quanto previsto all'art. 3:

a) i clienti idonei, singoli o associati, i cui consumi, misurati in un unico punto del territorio nazionale, destinati alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 0,1 GWh, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi i medesimi consumi sopra specificati;

b) l'Acquirente Unico nella funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati.

5. I clienti idonei di cui al comma 4, lettera *a)*, attestano il possesso del requisito di idoneità mediante i dati riferiti ai consumi dell'anno solare 2003, sulla base

di una dichiarazione rilasciata dal distributore ovvero tramite l'autocertificazione prevista dalla delibera dell'Autorità n. 20/03 del 13 marzo 2003, dichiarando altresì di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.

Capacità produttiva assegnabile

1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale, per la produzione da fonti non programmabili, definisce la capacità produttiva assegnabile con continuità per l'anno 2004 e la suddivide in bande di ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora, al fine dell'assegnazione per forniture annuali e per forniture mensili o plurimensili secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3.

2. Una quota pari all'80% della capacità produttiva assegnabile destinata a forniture annuali e la capacità produttiva assegnabile destinata a forniture mensili o plurimensili di cui all'art. 2, comma 3, sono assegnate ai clienti idonei del mercato libero di cui al comma 4, lettera *a)* dell'art. 2.

3. Una quota pari al 20% della capacità produttiva assegnabile destinata a forniture annuali è assegnata all'Acquirente Unico.

4. Le richieste dei clienti di cui al comma 2 sono avanzate dagli stessi sulla base della potenza media autocertificata prelevata nell'anno precedente, determinata dividendo l'energia complessivamente consumata nell'anno 2002 per le ore dell'anno medesimo.

5. Il Gestore della rete attribuisce la quota di capacità di cui al comma 2 sulla base delle singole richieste avanzate per conto dei clienti idonei ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla capacità assegnabile, secondo quote di capacità proporzionalmente ridotte in base alla potenza media delle singole richieste, di cui al comma 4.

6. Il Gestore della rete provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle autocertificazioni di cui all'art. 2, comma 5 e comma 4 del presente articolo, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonché quelle dell'Acquirente Unico e dei distributori. L'esito negativo dei controlli comporta l'annullamento dei diritti del cliente interessato relativi alla capacità assegnata e alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione e la riassegnazione da parte del Gestore della rete, con le medesime procedure di cui al comma 5, della capacità così resasi disponibile.

7. Ulteriori disposizioni possono essere emanate in corso d'anno per l'assegnazione della capacità produttiva assegnabile per forniture mensili o plurimensili, in relazione all'ulteriore grado di apertura del mercato libero.

8. La capacità produttiva non assegnabile è attribuita al mercato vincolato, alle condizioni di cui all'art. 4, fino alla completa operatività del mercato elettrico.

Art. 4.

Condizioni economiche per l'assegnazione

1. Le assegnazioni di cui all'art. 2 sono effettuate dal Gestore della rete al prezzo pari alla somma delle seguenti componenti:

a) del 67,9% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combutibili fossili commerciali, come definito in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità in vigore;

b) del 100% del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2 della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2002, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico.

2. Il prezzo di cui al comma 1 è adeguato nel corso dell'anno in base agli aggiornamenti trimestrali della componente di cui al comma 1, lettera *a)*; dal 1° luglio 2004, tale adeguamento sarà effettuato sulla base di un indice che terrà conto, in misura paritetica, dell'andamento della componente di cui al comma 1, lettera *a)* e dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 199).

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità, nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore stesso per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/1999, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure di assegnazione di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01026

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione dell'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, in attuazione dell'art. 69, comma 4 della legge n. 289/2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la decisione della Commissione europea SG (2001) D/289229 del 14 giugno 2001, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuti n. 646 C/2000 relativo al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, per il settore agricolo;

Visto l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stata disposta l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle imprese agricole, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di tutto il territorio nazionale;

Vista la decisione della Commissione europea C/2002 1706 cor del 21 giugno 2002, relativa all'aiuto di Stato n. 324/2002 - credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* del trattato e delle zone dell'Abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la decisione della Commissione europea C (2003) 781 fin del 19 marzo 2003, relativa all'aiuto di Stato n. NN 6/2003 (ex N220/2002) - Italia - Crediti d'imposta per investimenti - Modifiche;

Visto l'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare il comma 4, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce le Comunità europee, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree di cui al richiamato comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2004, sino al 30 giugno 2004, la somma di 105 milioni di euro, pari al 60% dello stanziamento previsto per il medesimo anno, è destinata agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato che istituisce le Comunità europee, e successive modificazioni. A decorrere dal 1° luglio 2004, gli stanziamenti non utilizzati sono resi disponibili per gli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

I regimi di aiuto nazionali, approvati con decisione della Commissione europea, previsti dall'art. 69, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuabili nei seguenti:

aiuto n. N558/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286564 del 28 febbraio 2001, «Progetto di decreto che istituisce un regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998»;

aiuto n. N559/2000, approvato con decisione C/2001 286562 del 28 febbraio 2001, regime di aiuti «Sviluppo Italia» ex RIBS - aiuti di Stato relativi ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli;

aiuto n. N729/A/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286847 del 13 marzo 2001, «Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata (art. 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 - modifica del regime notificato nel quadro dell'aiuto di Stato n. N128/99)»;

aiuto n. N211/2002, approvato con decisione C/(2002) 1712 del 24 giugno 2002 - legge nazionale 122/2001, art. 5, comma 7, «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»;

altri aiuti approvati dalla Commissione europea in base a provvedimenti legislativi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 69, le domande presentate agli enti incaricati e non ancora istruite, con l'esclusione delle domande presentate sui Piani di sviluppo rurale e sui Programmi operativi regionali, possono essere inviate, per la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con i relativi regimi di aiuto, al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, che esprimerà il parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A01009

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 2 gennaio 2004 per motivi tecnici, così come comunicato dall'ufficio provinciale A.C.I. con nota prot. 2443 del 19 dicembre 2003. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 23 dicembre 2003, n. 59/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, la società A.C.I. Informatica ha dovuto effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati prima dell'avvio lavorativo dell'anno 2004. Pertanto l'ufficio provinciale A.C.I. di Avellino, in data 2 gennaio 2004, non ha aperto al pubblico, come anticipato dall'ufficio A.C.I. di Avellino con nota prot. 2443 del 19 dicembre 2003 e confermato con nota prot. 2443 del 7 gennaio 2004.

Riferimenti formativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A00786

DECRETO 16 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta in data 2 gennaio 2004 per motivi tecnici, così come comunicato dall'ufficio provinciale A.C.I. di Caserta, con nota prot. 298 del 19 dicembre 2003. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 23 dicembre 2003, n. 58/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, la società A.C.I. Informatica ha dovuto effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati prima dell'avvio lavorativo dell'anno 2004. Pertanto l'ufficio provinciale A.C.I. di Caserta, in data 2 gennaio 2004, non ha aperto al pubblico, come anticipato dall'ufficio A.C.I. di Caserta con nota prot. 298 del 19 dicembre 2003 e confermato con nota prot. 10 del 13 gennaio 2004.

Riferimenti formativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A00944

DECRETO 16 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale Napoli 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attuazioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato a far data dal 29 dicembre 2003 la fine dell'irregolare funzionamento, che si protrae ininterrottamente dal giorno 30 dicembre 2002, dell'ufficio circoscrizionale Napoli 1.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che per l'ufficio circoscrizionale di Napoli 1, dal 30 dicembre 2002, data della sua attivazione, ha avuto inizio l'irregolare collegamento in rete. Contestualmente e progressivamente, in epoche successive senza soluzione di continuità, si sono verificate criticità gestionali conseguenti al cablaggio della nuova rete informatica, agli interventi con opere edili per sistemazioni strutturali, nonché interventi di impiantistica generale e speciale su tutte le consistenze immobiliari assegnate all'ufficio stesso. Pertanto, lo stesso non ha potuto svolgere l'attività connesse ai servizi d'istituto, segnatamente quelli serviti dai supporti informatici così come si evince dal dispositivo direttoriale di inizio dell'irregolare funzionamento n. 45/2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

Con nota prot. 14821 del 30 dicembre 2003 il dirigente del predetto ufficio ha comunicato che a far data dal 29 dicembre 2003 sono cessate le cause ostative al regolare funzionamento dello stesso. Il Garante del contribuente, nuovamente interpellato, con propria nota prot. n. 59 del 15 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera B.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A00963

DECRETO 20 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 29 dicembre 2003 a seguito dell'impianto di riscaldamento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 29 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A00941

DECRETO 20 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 2 gennaio 2004 per l'interruzione dei servizi per il sistema di «Sportello telematico cooperante»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A00942

DECRETO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 2 gennaio 2004 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A00939

DECRETO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 2 gennaio 2004 per interventi informatici;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Milano, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A00940

DECRETO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 gennaio 2004 per l'interruzione dei servizi per il sistema di «Sportello telematico cooperante».

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A00943

DECRETO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 2 gennaio 2004 per motivi tecnici, così come comunicato dall'Ufficio provinciale ACI di Napoli, con nota prot. n. 4592 del 30 dicembre 2003. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 30 dicembre 2003, n. 61/2003, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che la Società A.C.I. Informatica ha dovuto effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati prima dell'avvio lavorativo dell'anno 2004. Pertanto l'ufficio provinciale ACI di Napoli, in data 2 gennaio 2004, non ha aperto al pubblico, come anticipato dallo stesso con nota prot. n. 4592 del 30 dicembre 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A00962

DECRETO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento in data 2 gennaio 2004 per motivi tecnici, così come comunicato dall'ufficio provinciale ACI di Benevento, con nota prot. n. 55 del 23 dicembre 2003. La Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Benevento, con nota del 19 dicembre 2003, n. 2962/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, la Società A.C.I. Informatica ha dovuto effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati prima dell'avvio lavorativo dell'anno 2004. Pertanto l'Ufficio provinciale ACI di Benevento, in data 2 gennaio 2004, non ha aperto al pubblico, come anticipato dallo stesso con nota prot. n. 55 del 23 dicembre 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A00964

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini nel giorno 2 gennaio 2004, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazione.

Per consentire all'ACI Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati informatici, come da circolare della Direzione servizi delegati di Roma.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Bologna, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A00787

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli in data 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 2 gennaio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6268/26/03 del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00945

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 2 gennaio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6309/26/03 del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00946

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 2 gennaio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6/APC (14,4) 2604 dell'8 gennaio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00947

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. del Verbano Cusio Ossola in data 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verbano Cusio Ossola non ha operato al pubblico nel giorno 2 gennaio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6335/26/03 del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00948

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Novara in data 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara non ha operato al pubblico nel giorno 2 gennaio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6291/26/03 del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00949

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 24 e 31 dicembre 2003, dalle ore 14 alle ore 15, e per l'intera giornata del 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre 2003, dalle ore 14 alle ore 15, e per l'intera giornata del 2 gennaio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6269/26/03 del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00950

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 2 gennaio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6363/26/03 del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00951

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 15 gennaio 2004.

Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visti l'art. 2, comma 1, lettera *b)* e l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevedono tra i compiti attribuiti a questa Conferenza anche quello di concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province i comuni e le comunità montane per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale d'istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, sancito dalla Conferenza unificata, nella seduta del 19 giugno 2003 (rep. atti n. 660/CU);

Ritenuto necessario pervenire, in esecuzione di quanto previsto dal punto 4 del citato Accordo del 19 giugno 2003, con il quale si è convenuto sulla esigenza di attivare un percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, alla definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, anche ai fini dei passaggi tra i diversi percorsi formativi;

Vista la nota del 27 novembre 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso la proposta di accordo di cui all'oggetto;

Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio u.s. il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha illustrato alcune modifiche al testo del provvedimento, gia trasmesso con nota del 27 novembre 2003, concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti delle regioni, nel convenire sulle stesse, hanno altresì avanzato proposte di modifiche, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce il seguente accordo

tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

Si conviene:

di sviluppare il percorso di partenariato istituzionale di cui al punto 4 dell'Accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003, sulla base di quanto previsto nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente accordo, a partire dagli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale;

di considerare tali standard il riferimento comune per consentire la «spendibilità» nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali.

Roma, 15 gennaio 2004

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO

DOCUMENTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI, DI CUI ALL'ART. 4 DELL'ACCORDO QUADRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 19 GIUGNO 2003, TRA IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE.

1. PREMESSA.

L'attivazione del «percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici» previsto al punto 4 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, va inquadrata nel rispetto del dettato di cui al punto 9 del citato accordo, nella duplice prospettiva:

1) del più ampio assetto dei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla stessa legge 28 marzo 2003, n. 53; assetto che, peraltro, necessita di un rapido lavoro di elaborazione delle sue linee attuative ai diversi livelli, nazionale e regionali, al fine di ridurre il più possibile l'impatto del periodo di transizione sui beneficiari principali di tale processo;

2) della necessità, richiamata dal citato Accordo, di garantire al singolo cittadino l'effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, a partire dal corrente anno.

Ancorché l'elaborazione degli standard formativi minimi relativi ai percorsi sperimentali rappresenti, in questa fase, la soluzione ad una situazione contingente, si ritiene opportuno procedere di pari passo con l'elaborazione e la declinazione operativa del nuovo sistema, che è in corso di definizione con riferimento alla legge n. 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale n. 3/2001), alla legge n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e al relativo decreto legislativo n. 276/2003, oltre che alla legge n. 53/2003 (Definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).

Questa complessa fase di transizione richiede un'azione di ampio respiro che - a partire da un approfondimento sulle competenze e sui ruoli fissati dal nuovo assetto normativo per i diversi livelli istituzionali ed operativi - possa offrire un contributo all'elaborazione ed alla declinazione culturale, metodologica e tecnica dei contenuti del complessivo processo riformatore e degli elementi che identificheranno e qualificheranno l'offerta educativa del nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale.

I processi sopra descritti, seppur di natura differente, vanno sviluppati e raccordati attraverso una profonda interazione per valorizzare appieno le esperienze in atto e per far sì che il percorso di attuazione della riforma conservi e rafforzi una profonda unitarietà nella sua sostanza e nella sua percezione da parte degli operatori e dei destinatari.

Il percorso di partenariato istituzionale prende avvio, quindi, da una prima ricognizione dei principali ambiti di responsabilità e funzioni per pervenire, con riferimento al sistema dell'istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'apprendistato, al riconoscimento delle certificazioni dei titoli e dei crediti a livello nazionale. Tale ricognizione va considerata, al momento, come un'ipotesi di lavoro valida, da un lato, per avviare una riflessione sulla definizione del suddetto sistema e, dall'altro, per contestualizzare la presente proposta sugli standard formativi minimi in una provvisoria cornice di riferimento sistemico.

L'ipotesi di lavoro riguarda i seguenti aspetti:

a) ambito nazionale:

la definizione del sistema generale di classificazione delle competenze professionali;

la definizione di criteri generali uniformi di certificazione delle competenze (libretto formativo personale);

la definizione di criteri generali uniformi di accertamento dei crediti (formazione/formazione, formazione/istruzione, istruzione/formazione);

la definizione degli standard formativi minimi delle competenze;

l'individuazione degli standard minimi di accreditamento dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

b) ambito regionale:

il governo del sistema delle competenze e dei crediti nonché dei relativi servizi di supporto;

la contestualizzazione territoriale delle competenze;

le modalità e le procedure di verifica, valutazione e certificazione delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e in uscita dai percorsi;

gli standard di progettazione;

la definizione di dettaglio dei requisiti dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il percorso è finalizzato ad assicurare garanzie al cittadino per il riconoscimento e la certificazione delle competenze in ingresso, nelle fasi intermedie e in uscita con riferimento ai percorsi formali, non formali e quale esito di esperienze acquisite in ambiti informali nonché per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra percorsi diversi.

In questa fase si procede ad una prima definizione degli standard formativi minimi in un quadro di sistema, a partire da quelli relativi alle competenze di base, che sarà accompagnata da un glossario essenziale che un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti designati dalle strutture tecniche del MIUR, del MLPS e delle regioni, metterà a punto nei tempi più brevi.

Nello sviluppo del percorso di partenariato istituzionale si farà costante riferimento agli impegni assunti in sede UE dal nostro Paese per sostenere una maggiore cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale (Education and Vocational Training), con particolare riferimento alla qualità della formazione, alla trasparenza della certificazione e al riconoscimento del crediti.

2. STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI BASE.

In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, vengono di seguito definiti gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i per-

corsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale. Essi rappresentano il riferimento comune per consentire la spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali; possono essere declinati e articolati a livello regionale; sono oggetto di verifica nell'ambito dell'azione di monitoraggio e valutazione della sperimentazione.

I piani di studio dei percorsi triennali sono personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi.

Gli standard di cui sopra sono così articolati:

1) area dei linguaggi;

2) area scientifica;

3) area tecnologica;

4) area storico-socio-economica.

Gli standard si riferiscono ad un'accezione di competenze di base più ampia di quella tradizionalmente utilizzata nella formazione professionale, in quanto non sono concepiti solo con riferimento all'occupabilità delle persone, ma anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base.

La divisione tra le aree ha la funzione di accorpare le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline. Gli schemi che seguono esprimono gli obiettivi da raggiungere e non il percorso da compiere, in quanto la modulazione dei percorsi va costruita sui centri di interesse dei giovani, legati allo sviluppo della persona, al contesto di riferimento, allo sviluppo delle competenze professionali.

Le indicazioni contenute nel seguente documento costituiscono una prima elaborazione da validare attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali. A tal riguardo gli schemi riportano nella colonna di sinistra l'elencazione degli standard minimi di competenza per ciascuna area, mentre nella colonna di destra riportano una prima declinazione degli stessi, che costituisce l'ipotesi sulla quale le regioni si impegnano a focalizzare la sperimentazione.

Per il suddetto processo di validazione assume particolare importanza l'analisi dei risultati del monitoraggio della sperimentazione a livello regionale e nazionale.

1 - AREA DEI LINGUAGGI

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa	1.1 Comprende le idee principali e secondarie di conversazioni, formali ed informali, individuando il punto di vista e le finalità dell'emittente 1.2 Riconosce differenti codici comunicativi all'interno del messaggio ascoltato, anche attraverso trasmissioni radio, video, etc. 1.3 Svolge presentazioni chiare e logicamente strutturate 1.4 Possiede proprietà di linguaggio, anche in senso lessicale e morfosintattico, adeguata a situazioni riferibili a fatti di vita quotidiana e professionale 1.5 Affronta situazioni comunicative diverse, impreviste, anche in contesti non noti, scambiando informazioni ed idee, utilizzando adeguate risorse linguistiche ed esprimendo il proprio punto di vista motivato
2. Leggere per comprendere ed interpretare	2.1 Comprende ed interpreta testi di varia tipologia, attivando strategie di comprensione diversificate 2.2 Identifica le informazioni fattuali e i giudizi 2.3 Conosce testi appartenenti alla produzione letteraria italiana e straniera di epoche ed autori diversi
3. Produrre testi di differenti formati, tipologie e complessità	3.1 Acquisisce e seleziona le informazioni utili, in funzione dei vari testi scritti da produrre (ad es. annunci, articoli, formulari, etc.) 3.2 Produce testi di contenuto generale e tecnico adeguati rispetto alla situazione comunicativa anche dal punto di vista lessicale e morfosintattico

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
4. Utilizzare per i principali scopi comunicativi ed operativi una lingua straniera (*riferimento livello A2 del framework europeo*)	4.1 Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano o professionale 4.2 Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all'ambito personale e professionale 4.3 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di carattere personale, quotidiano o professionale 4.4 Comprende i punti principali e localizza informazioni all'interno di testi di breve estensione riferiti alla vita quotidiana, all'esperienza personale, all'ambito professionale 4.5 Scrive brevi testi di uso quotidiano riferiti ad ambiti di immediata rilevanza 4.6 Scrive correttamente semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato
5. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (ad es. fotografia, cinema, web e in generale ipertesti, teatro, musica ecc)	5.1 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio dell'opera d'arte ed il valore del patrimonio artistico ed ambientale 5.2 Riconosce i diversi codici e strumenti comunicativi propri delle comunicazioni non verbali e li utilizza in relazione ai diversi contesti 5.3 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio audiovisivo ed interpreta il messaggio attraverso diversi codici, finalità

2 - AREA TECNOLOGICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
1. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati (*riferimento ECDL Start*)	1.1 Sa acquisire, leggere, creare, gestire e stampare testi usando le funzionalità di un programma di videoscrittura 1.2 Usa le potenzialità offerte da applicazioni specifiche per creare, elaborare e gestire un foglio elettronico, utilizzando le funzioni aritmetiche e logiche, le normali funzionalità di trattamento dei testi, la rappresentazione dei dati in forma grafica 1.3 Conosce che cos'è una rete e utilizza in sicurezza internet per raccogliere informazioni, esplorare argomenti specifici, comunicare, collaborare e condividere risorse a distanza
2. Utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l'attuazione di una cittadinanza attiva	2.1 È consapevole delle regole della comunicazione telematica e utilizza gli strumenti nel rispetto della propria e altrui privacy 2.2 Conosce potenzialità e rischi nell'uso delle tic

3 - AREA SCIENTIFICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
1. Comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati	1.1 Comprende il significato e le proprietà delle operazioni e utilizza strumenti, tecniche e strategie di calcolo (fino all'impostazione e risoluzione di equazioni di 2° grado) 1.2 Analizza oggetti nel piano e nello spazio, calcolando perimetri, aree e volumi di semplici figure geometriche e costruisce modelli utilizzando figure 1.3 Individua le strategie matematiche appropriate per la soluzione di problemi inerenti la vita quotidiana e professionale e motiva le risposte prodotte 1.4 Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di strumenti statistici (analisi della frequenza, tassi, probabilità) e di rappresentazioni grafiche
2. Comprendere la realtà naturale, applicando metodi di osservazione, di indagine e le procedure sperimentali proprie delle diverse scienze. Esplorare e comprendere gli elementi tipici e le risorse dell'ambiente naturale ed umano inteso come sistema	2.1 Analizza fenomeni fisici e risolve problemi individuando le grandezze fisiche, le relative modalità di misura e le relazioni fra di esse 2.2 Riconosce i principi fisici alla base del funzionamento di uno strumento o di una innovazione tecnologica 2.3 Riconosce il ruolo degli elementi di un sistema (fisico, naturale, sociale) e le loro interrelazioni 2.4 Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici e trasformazioni di energia 2.5 Analizza fenomeni chimici, comprendendo le caratteristiche degli elementi e la struttura delle soluzioni chimiche legate al contesto della vita quotidiana

4 - AREA STORICO - SOCIO – ECONOMICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
1. Cogliere il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali	1.1 Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche 1.2 Identifica gli elementi maggiormente significativi per distinguere e confrontare periodi e aree diversi e li utilizza per cogliere aspetti di continuità e discontinuità, analogie e differenze e interrelazioni 1.3 Riconosce le caratteristiche della società contemporanea come il prodotto delle vicende storiche del passato 1.4 Individua nel corso della storia mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico-scientifica
2. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza	2.1 Comprende le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano come sistema di regole fondate sulla Costituzione repubblicana e si orienta nella struttura dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, riconoscendo le funzioni dei rispettivi organi 2.2 Conosce gli organismi di cooperazione internazionale e il ruolo dell'Unione europea 2.3 Comprende la dimensione storica dei sistemi di organizzazione sociale, mette a confronto modelli diversi tenendo conto del contesto storico / culturale di riferimento 2.4 Riconosce il significato e il valore della diversità all'interno di una società basata su un sistema di regole che tutelano i diritti di tutti

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
3. Conoscere il funzionamento del sistema economico e orientarsi nel mercato del lavoro	3.1 Riconosce ed applica concretamente in fatti e vicende della vita quotidiana e professionale i fondamentali concetti economici e giuridici 3.2 Conosce le principali caratteristiche del mercato del lavoro europeo, nazionale e locale e le regole del suo funzionamento
4. Essere consapevole dei comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza	4.1 Identifica le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza 4.2 Comprende la necessità di adottare nella vita quotidiana e professionale comportamenti volti a rispettare l'ambiente

04A01008

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2004.

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03. (Deliberazione n. 02/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 gennaio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 155/03;

Considerato che:

con deliberazione n. 151/03, l'Autorità ha previsto che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) individui soggetti disponibili alla prestazione del servizio di interrompibilità istantaneo e con preavviso secondo modalità non discriminatorie per un periodo minimo di tre anni;

la valorizzazione del servizio di interrompibilità istantaneo è stata fissata dall'Autorità per un periodo di tre anni ai sensi del punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 151/03 sulla base della richiesta da parte del Gestore della rete di una quantità di 1750 mw, mentre il corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità con preavviso è stato definito per il solo anno 2004 ai sensi del punto 5 del medesimo dispositivo in quanto l'ammontare richiesto dal medesimo Gestore, pari a 1750 mw per l'anno 2004, può incrementarsi, negli anni successivi fino a raggiungere il valore previsto di 2500 mw; previa verifica delle esigenze di riserva per il sistema elettrico nazionale;

con lettera in data 22 gennaio 2004, protocollo n. AD/P2004000009, il Gestore della rete, ha comunicato all'Autorità in merito ai servizio di interrompibilità con preavviso, tra l'altro, che: «... la situazione di criticità del sistema elettrico per il prossimo triennio, la situazione di incertezza che sembra prospettarsi, con possibile non partecipazione di operatori alla procedura per la fornitura del servizio di interrompibilità con preavviso, desta preoccupazione al fine di poter perseguire l'obiettivo della società di garantire la sicurezza del sistema elettrico».

Ritenuta la necessità e l'urgenza d'integrare la deliberazione n. 151/03 al fine di non pregiudicare la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevedendo che la remunerazione del servizio di interrompibilità con preavviso avvenga anche per gli anni successivi all'anno 2004 ad un corrispettivo unitario pari a quello individuato per l'anno 2004; tale corrispettivo potrà essere incrementato solo nel caso in cui l'esito delle verifiche condotte entro il 30 novembre dell'anno precedente dimostri l'esistenza di condizioni eccezionali tali da richiedere un eventuale aumento dei valori delle quantità e della remunerazione posti alla base del medesimo servizio;

Delibera:

Di integrare il dispositivo della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03, con il seguente punto:

«5-*bis*. Per gli anni 2005 e 2006 il corrispettivo unitario a remunerazione del servizio di interrompibilità è

pari al corrispettivo di cui al precedente punto 4. Tale corrispettivo potrà essere incrementato solo nel caso in cui l'esito delle verifiche condotte entro il 30 novembre dell'anno precedente dimostri l'esistenza di condizioni eccezionali tali da richiedere un eventuale aumento dei valori delle quantità e della remunerazione posti alla base del medesimo servizio».

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della pubblicazione.

Milano, 23 gennaio 2004

Il presidente: ORTIS

04A01029

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, firmato a Roma il 15 gennaio 2001.

Il giorno 17 ottobre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, firmato a Roma il 15 gennaio 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 giugno 2003, n. 153, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 1º luglio 2003.

In conformità al suo art. 9, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 17 ottobre 2003.

04A00985

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Worcester (Stati Uniti)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Salvatore Mustica, Agente consolare onorario in Worcester (Stati Uniti) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) trasmissione al Consolato generale d'Italia in Boston degli atti di stato civile;

2) rinnovo di passaporti nazionali dopo aver ottenuto, caso per caso il nulla osta del Consolato generale d'Italia in Boston;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidazioni e legalizzazioni;

4) ricezione dagli interessati ed invio al Consolato generale d'Italia in Boston, dopo averne acquisita copia per l'archivio dell'Agenzia consolare onoraria, delle schede d'iscrizione ed aggiornamento dell'anagrafe consolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

04A00981

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Yekaterinburg (Russia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Massimo Denti, Console onorario in Yekaterinburg (Russia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

b) atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rinnovo di passaporti nazionali dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Mosca;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

04A00982

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Goteborg (Svezia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Jaan Kaber, Console onorario in Goteborg (Svezia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi ed aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) Rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

8) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

04A00983

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Aqaba (Giordania)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mohammad Ali Khater, vice console onorario in Aqaba (Giordania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Amman degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Amman delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Amman dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Amman di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Amman;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Amman della documentazione relativa al rilascio dei visti;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo e dalla partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

04A00984

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con il presente avviso si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

ELENCO N. 5

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	BERGAMO	25.11.03 n.624	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2004
2.	CASERTA	10.12.02 n. 367	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2003
3.	CASERTA	18.11.03 n.386	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2004
4.	COMO	14.07.03 n.30198/42	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
5.	GENOVA	01.10.03 n.45	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
6.	LECCO	20.11.02 n.330	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2003
7.	LECCO	19.12.02 n.93	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Modifica del regolamento
8.	LIVORNO	11.11.03 n.282	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2004
9.	LIVORNO	11.11.03 n.281	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2004
10.	LIVORNO	11.11.03 n.280	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2004
11.	LODI	22.12.98 n.464	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffario del 20% dell'aliquota iniziale
12.	LODI	30.12.02 n.259	IMPOSTE, TRIBUTI E TASSE DI COMPETENZA PROVINCIALE: - Approvazione tariffe per l'anno 2003
13.	LODI	05.02.03 n.25	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Determinazione tariffe. Integrazione alla delib.n.259 del 30.12.02

14. LODI	30.12.02 n.260	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Proroga al 30.9.03 del versamento Tosap per i Comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2002
15. LODI	01.04.03 n.63	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica della delibera n.260 del 30.12.2002
16. LODI	17.12.97 n.619	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Aliquota al 5%
17. LUCCA	23.12.02 n.449	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione tariffa per l'anno 2003
18. LUCCA	14.01.03 n.5	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione tariffa per l'anno 2003
19. LUCCA	23.12.02 n.450	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Determinazione tariffa per l'anno 2003
20. LUCCA	27.12.02 n.209	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica regolamento
21. MACERATA	25.03.03 n.18	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Approvazione regolamento per la definizione agevolata della tassa ai sensi dell'art.13 della Legge n.289/02
22. MACERATA	13.10.03 n.77	ENTRATE PROVINCIALI: - Modifica del regolamento generale delle entrate provinciali, dell'esercizio dell'autotutela, dell'applicazione dell'accertamento con adesione, degli altri istituti deflativi del contenzioso tributario e dello Statuto del Contribuente
23. ORISTANO	30.10.03 n.272	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione misura addizionale per l'anno 2004 in euro 0,01136 per Kwh
24. ORISTANO	30.10.03 n.273	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione misura tariffa per l'anno 2004 al 20%
25. ORISTANO	30.10.03 n.278	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Determinazione aliquota al 3,5% per l'anno 2004
26. PALERMO	19.12.02 n. 458/8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma per l'anno 2003 tariffa aumentata del 10%
27. PAVIA	23.12.02 n.455	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Modifica misura per l'anno 2003
28. PAVIA	21.11.03 n.471	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Modifica misura per l'anno 2004

29. PAVIA	23.12.02 n.454	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Modifica misura per l'anno 2003
30. PISA	23.12.02 n.232	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma maggiorazione 20% sulla tariffa
31. PISA	13.11.03 n.205	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma maggiorazione 20% sulla tariffa per l'anno 2004
32. PISA	13.11.03 n.206	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Determinazione tariffa anno 2004
33. PISA	13.11.03 n.207	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione tariffa anno 2004
34. PRATO	05.02.03 n.11	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifiche al regolamento
35. TORINO	03.12.02 n.263471/2002	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
36. VARESE	14.05.03 n.14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
37. VERONA	14.11.02 n.259	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma misura tariffa per l'anno 2003
38. VERONA	14.11.02 n.259	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2003
39. VERONA	14.11.02 n.259	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2003

04A00834

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ondeva»

Con il decreto n. 800.5/R.M.488/D113 del 1º ottobre 2003 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento, della sottoindicata specialità medicinale.

ONDEVA:

1 blister pvc/al da 28 cpr rivestite con film (14 cpr 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone) - A.I.C. n. 035315 011 (M);

3 blister pvc/al da 28 cpr rivestite con film (14 cpr 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone) - A.I.C. n. 035315 023 (M).

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Aventis Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione medesima.

04A01025

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rasilvax»

Con il decreto n. 800.5/R.M.106/D114 del 1º ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

RASILVAX:

1 fl. liof. + 1 f solv. 1 ml - A.I.C. n. 024398 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiron S.p.a., titolare della specialità.

04A01024

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranvil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D115 del 1º ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

RANVIL:

«Retard» 30 capsule 40 mg - A.I.C. n. 026019 036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare della specialità.

04A01023

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.13/D116 del 1º ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicate specialità medicinali:

ERITROMICINA:

soluzione dermatologica 2% flacone 60 ml - A.I.C. n. 029642 016.

GLUCOSIO:

5% flacone 250 ml - A.I.C. n. 029643 018.

RINGER LATTATO:

flacone 250 ml - A.I.C. n. 029641 014;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 029641 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare delle specialità.

04A01022

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D117 del 2 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031553 074/G;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 031553 086/G;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 031553 098/G;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031553 100/G;

sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031553 112/G;

sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031553 124/G;

sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031553 136/G;

sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031553 151/G;

sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031553 163/G;

sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031553 175/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, titolare dell'autorizzazione.

04A01021

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D121 del 2 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ELETTROLITICA REIDRATANTE:

«I» flacone 100 ml - A.I.C. n. 031545 078/G;

«I» flacone 250 ml - A.I.C. n. 031545 080/G;

«I» flacone 500 ml - A.I.C. n. 031545 092/G;

«I» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031545 104/G;

«I» sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031545 116/G;

«I» sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031545 128/G;

«I» sacca plastica flessibile 250 ml - A.I.C n. 031545 130/G;

«I» sacca plastica flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031545 155/G;

«I» sacca plastica flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031545 167/G;

«I» sacca plastica flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031545 179/G;

«II» flacone 100 ml - A.I.C. n. 031545 306/G;

«II» flacone 250 ml - A.I.C. n. 031545 318/G;

«II» flacone 500 ml - A.I.C. n. 031545 320/G;

«II» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031545 332/G;

«II» sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031545 344/G;

«II» sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031545 357/G;

«II» sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031545 369/G;

«II» sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031545 383/G;

«II» sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031545 395/G;

«II» sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031545 407/G;

«III» flacone 100 ml - A.I.C. n. 031545 534/G;

«III» flacone 250 ml - A.I.C. n. 031545 546/G;

«III» flacone 500 ml - A.I.C. n. 031545 559/G;

«III» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031545 561/G;

«III» sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031545 573/G;

«III» sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031545 585/G;

«III» sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031545 597 /G;

«III» sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031545 611/G;

«III» sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031545 623/G;

«III» sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031545 635/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, titolare dell'autorizzazione.

04A01020

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neutrexin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.868/D130 del 6 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

NEUTREXIN:

25 fiale 25 mg - A.I.C. n. 032215 028;

50 fiale 25 mg - A.I.C. n. 032215 030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Medimmune Oncology Inc., titolare della specialità.

04A01019

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 2003 al capo di prima classe ecogogniometrista/ov Francesco Valente, matr. n. 68BR0891/SP, nato a Carovigno (Brindisi), il 7 novembre 1963, è concessa una medaglia di bronzo al valore di Marina, con la seguente motivazione:

«Operatore di volo dell'elicottero SH3D (I-5003) impegnato nelle operazioni di salvataggio di migranti imbarcati su un gommone alla deriva localizzato a sud dell'isola Saseno, al termine della ricerca di eventuali dispersi in mare, procedeva con l'aiuto di un altro operatore di volo in condizioni meteo-marine avverse al recupero di sei corpi senza vita. Tramite il verricello dell'elicottero, reso instabile dal forte vento a raffiche e in volo stazionario sulla verticale del gommone semisommerso, scendeva sul gommone stando in precario equilibrio e investito in più occasioni dalle onde e riusciva, nonostante le evidenti difficoltà e l'elevato rischio, ad assicurare sulla barella, uno alla volta, i sei corpi senza vita per il successivo e immediato recupero da parte dell'equipaggio dell'elicottero.

Esempio di grande perizia marinaresca, elevata professionalità, coraggio e sprezzo del pericolo». 11 marzo 2002.

Acque del Mar Adriatico

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 2003 al Capo di seconda classe radarista/ov Antonio Chirico, matr. n. 92VB0062/SP, nato a Ceglie Messapica (Brindisi), il 10 gennaio 1973, è concessa una medaglia di bronzo al valore di marina, con la seguente motivazione:

«Operatore di volo dell'elicottero SH3D (I-5003) impegnato nelle operazioni di salvataggio di migranti imbarcati su un gommone alla deriva localizzato a sud dell'isola Saseno, al termine della ricerca di eventuali dispersi in mare, procedeva con l'aiuto di un altro operatore di volo in condizioni meteo-marine avverse al recupero di sei corpi senza vita. Tramite il verricello dell'elicotrero, reso instabile dal forte vento a raffiche e in volo stazionario sulla verticale del gommone semisommerso, scendeva sul gommone stando in precario equilibrio e investito in più occasioni dalle onde e riusciva, nonostante le evidenti difficoltà e l'elevato rischio, ad assicurare sulla barella, uno alla volta, i sei corpi senza vita per il successivo e immediato recupero da parte dell'equipaggio dell'elicoriero.

Esempio di grande perizia marinaresca, elevata professionalità, coraggio e sprezzo del pericolo». 11 marzo 2002.

Acque del Mar Adriatico

04A00833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «ProAgri S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 35696 del 2 gennaio 2004 la ditta «ProAgri S.r.l.», con sede legale in Bisceglie (Bari), via Lama di Macina n. 23, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A00975

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «ProAgri S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 35697 del 2 gennaio 2004 la ditta «ProAgri S.r.l.», con sede legale in Bisceglie (Bari), via Lama di Macina n. 23, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A00976

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Patata di Bologna» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio Patata di Bologna DOP, con sede in Bologna, via Bassa dei Sassi n. 1/2, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PATATA DI BOLOGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Patata di Bologna» è riservata alla patata che risponde ai requisiti stabiliti nel seguente disciplinare di produzione.

La D.O.P., «Patata di Bologna», identifica il tubero che risponde per caratteristiche fisiche, organolettiche ed area di produzione a quanto descritto nel disciplinare di seguito riportato.

Art. 2.

Le varietà utilizzabili devono essere riconducibili per caratteristiche morfologiche e organolettiche alla tipologia tradizionale coltivata nella provincia di Bologna, cioè la varietà Primura, quindi con tuberi di forma ovale - allungata e con un buon contenuto di sostanza secca. I tuberi devono essere dotati di una polpa particolarmente serbevole, tendenzialmente non famosa, idonea a molteplici utilizzi culinari come il fritto, la cottura a vapore e al forno.

Dal punto di vista morfologico le piante devono avere uno sviluppo vegetativo non eccessivo, con steli procombenti di grossezza normale, le foglie devono essere grandi di colore verde chiaro e mostrare una fioritura media. La precocità di maturazione è variabile da precoce a medio-tardiva, in funzione delle varietà, delle caratteristiche pedologiche dell'ambiente bolognese e delle variazioni climatiche.

I tuberi devono avere una forma prevalentemente ovale-allungata, regolare, con polpa consistente, di colore variabile dal bianco al giallo paglierino, buccia liscia e con la tradizionale tonalità chiara, caratteristica fornita dalla composizione dei suoli di coltivazione.

Dal punto di vista organolettico-qualitativo, la tipologia della patata di Bologna ha tradizionalmente un contenuto medio di sostanza secca e una buona consistenza della polpa, che la rendono particolarmente idonea a tutti gli usi, grazie anche alla sua buona presenza sul piatto.

Il gusto tipico ma non troppo pronunciato e la sua buona conservabilità, ottenuti grazie alla produzione in terreni vocati ed all'applicazione di tecniche agronomiche legate alla tradizione, ne fanno ancora oggi il riferimento ottimale per il mercato.

Art. 3.

La patata, per avvalersi della D.O.P. deve essere prodotta esclusivamente da aziende agricole, condizionata e confezionata da imprese tutte situate nella provincia di Bologna, al fine di garantire il controllo e la tracciabilità.

Art. 4.

Le condizioni ambientali (suolo e clima) per la produzione della D.O.P «Patata di Bologna», devono essere idonee per fornire il supporto adeguato allo sviluppo di tuberi con le caratteristiche citate di seguito.

Suolo: deve essere fertile, profondo, dotato di sostanza organica e con una buona capacità drenante. Fin dai primi del 1800, le particolari caratteristiche del suolo descritte nell'opera del Contri (1817) legano la patata al territorio bolognese. Egli infatti descrive come la patata prediliga i «fondi bassi, già liberati dalle acque ed alzati dalle alluvioni dei fiumi», ovvero i terreni di bonifica tipici del bolognese. Le alterazioni avvenute nel tempo, su questo suolo, hanno dato poi origine a zone pianeggianti, costituite da sedimenti alluvionali trasportati e depositati dai fiumi e torrenti originari dell'appennino e tutt'oggi attivi. Diversi processi chimici, fisici e biologici hanno contribuito alla formazione pedologica di tessitura medio-fine, dal pH alcalino, con buona dotazione dei principali elementi nutrizionali per la patata, come il potassio che risulta particolarmente presente. Si può osservare anche il caratteristico appoderamento del territorio, formato da appezzamenti di piccole-medie dimensioni, con orientamento secondo la linea di massima pendenza utile ad uno sgrondo naturale delle acque. Sempre ai primi dell'Ottocento, Filippo Re nella sua opera «Saggio sulla coltivazione e su gli usi del pomo di terra» descrive i primi tentativi di conservazione dei tuberi durante l'inverno, deponendoli in ambienti asciutti, avvolti con strati di foglie secche o fieno, oppure paglia, che hanno preceduto la messa a punto delle attuali tecniche di stoccaggio, originarie e tipiche del territorio bolognese. Non va inoltre dimenticato, che anche il Bignami, nel 1773, riportava nella sua opera «Le Patate» come tale tubero, fosse già entrato nell'uso comune in cucina per fare il pane, le frittelle, i bignè e le tagliatelle, cibi sicuramente tipici del territorio bolognese.

Dal punto di vista morfologico, i suoli dove avviene la coltivazione, si presentano per la gran parte pianeggianti ma comprendono anche un'area collinare, mentre per l'aspetto pedologico, riferito alla composizione, come stabilito dalla carta dei suoli della regione Emilia-Romagna, possono essere distinti in: «suoli San Martino», «suoli Ascensione», «suoli Medicina», «suoli Massumatico», «suoli Cicogna», «suoli Galisano» e «suoli San Giorgio», riconducibili quindi a caratteristiche di buona profondità e buon drenaggio, con

pH moderatamente alcalino e con presenza di sostanza organica. La tessitura è leggermente variabile tra gli stessi, ma tendenzialmente fine in superficie e media negli strati più fondi.

Dal punto di vista idrologico il territorio è ben fornito per la presenza di torrenti e fiumi naturali (Idice, Reno, Gaiana, Fossatone, Quaderna, Rido, Sillaro, Samoggia, Savena, ecc.) ed anche per la presenza di canali artificiali appositamente costruiti (canale Emiliano-Romagnolo), per fornire acqua alle coltivazioni nel periodo primaverile-estivo, che risulta quello di maggior fabbisogno.

Clima: la pianura bolognese è caratterizzata da temperature primaverili tiepide a partire da fine febbraio-inizio marzo, ideali per garantire una idonea germogliazione dei tuberi seminati in questo periodo. Durante lo stadio di massimo sviluppo vegetativo, concentrato nel periodo che va da aprile a giugno, le temperature raggiungono facilmente i 25-28 ºC, favorendo la formazione e l'accrescimento dei tuberi ed una regolare maturazione. Le precipitazioni distribuite durante l'anno, favoriscono la coltivazione nella fase di primo accrescimento vegetativo ed inizio tuberificazione; le stesse garantiscono pure il reintegro della falda idrica e le lavorazioni del suolo preparatorie alla semina della patata.

Art. 5.

Tecnica colturale: si basa fondamentalmente sulle pratiche presenti nel territorio fin dall'inizio della coltivazione della patata, come la preparazione del suolo, con lavorazioni profonde per favorire un buon sviluppo dell'apparato radicale e uno sgrondo efficace delle acque in eccesso.

La prima operazione consiste nella preparazione del terreno con l'assolcatura, effettuata nell'autunno precedente la semina, che permette agli agenti atmosferici invernali, quali la pioggia ed il gelo, di agire disgregando le zolle di terreno più grossolane e creare una tessitura idonea ad accogliere il tubero-seme. Tale lavorazione influisce in maniera significativa sullo sviluppo e sulla forma dei tuberi; infatti la tuberificazione degli stoloni, avviene in maniera regolare ed alla giusta profondità, quando il piano di semina ed il cumulo di terreno che ricopre il tubero-seme non risultano compatti, ma sufficientemente soffici ed areati. Inoltre, la produzione di tuberi sarà più regolare limitando la presenza di tuberi deformi, agevolando pure le operazioni di raccolta meccanica con conseguente riduzione di danni meccanici ai tuberi.

Per la semina è obbligatorio l'impiego di tuberi-seme certificati, sia interi che tagliati, la cui preparazione alla semina prevede la pregermogliazione, operazione che permette ai tuberi seme di svilupparsi in maniera più precoce e resistente una volta deposti in campo. Durante questa fase i tuberi sostano in un ambiente non soggetto a gelate, in presenza di luce diffusa, cosicché si sviluppi un germoglio di alcuni millimetri di lunghezza, dalla forma tozza e robusta. Tale pratica garantisce, una volta avvenuta la semina, una germogliazione regolare, priva di fallanze ed una certa precocità di maturazione della produzione, caratteristica ancora ricercata per gran parte delle produzioni pedecollinari dell'areale bolognese.

Per quanto riguarda l'avvicendamento colturale, è vietata la monosuccessione ed è ammesso il ritorno della patata nello stesso appezzamento di terreno dopo due anni di altre colture.

La concimazione viene effettuata tenendo conto dei fabbisogni della coltura; essa deve fornire gli elementi nutrizionali più adeguati, quali l'azoto, il fosforo ed il potassio, affinché sia possibile ottenere produzioni ottimali sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La produzione massima è di 60 tonnellate/ha.

La tecnica colturale si completa con la concimazione e la difesa, applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari della regione Emilia-Romagna.

Irrigazione: la tipica piovosità autunno-primaverile e la composizione intrinseca dei terreni alluvionali della pianura bolognese s'integrano in maniera perfetta alla rete di torrenti naturali e canali artificiali, utilizzati dai produttori per fornire durante la coltivazione regolari apporti irrigui, evitando sprechi e valorizzando le caratteristiche qualitative, come per esempio la pezzatura commerciale omogenea, il contenuto in sostanza secca e l'attitudine culinaria dei tuberi stessi.

La raccolta deve essere eseguita a maturazione fisiologica completa del prodotto, cioè quando la buccia non si lacera alla pressione esercitata dallo sfregamento con le dita, in quanto ciò permette di intervenire con macchine scavaraccoglipatatate che depositano i tuberi in contenitori idonei al trasporto presso gli stabilimenti di ritiro.

La conservazione delle patate avviene in bins in celle per frigoconservazione a temperatura controllata, compresa tra 4 e 7 ºC, al riparo dalla luce.

Sono ammessi i trattamenti di post-raccolta previsti dalla vigente legislazione.

Art. 6.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del seguente disciplinare è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 7.

La D.O.P. «Patata di Bologna» deve essere identificabile per aspetto fisico, componente chimica e organolettica, dai seguenti parametri:

a) tuberi di forma prevalentemente ovale-allungata, piuttosto regolare, con presenza di gemme (occhi) superficiali e poco pronunciati;

b) buccia liscia, integra e priva di difetti esterni che alterino le sue caratteristiche;

c) calibro dei tuberi omogeneo compreso tra 40 e 75 mm;

d) polpa di colore variabile dal bianco al giallo paglierino;

e) conservabilità non oltre i 10 mesi dalla data di raccolta.

Dal punto di vista chimico la composizione media per 100 gr di parte edibile è così suddivisa:

acqua da 70,0 a 85,0%

proteine da 1,8 a 2,2 %

grassi da 0,09 a 1,12%

carboidrati da 13,5 a 17,0 %

fibre da 2,2 a 2,7%

minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, manganese, ferro, cobalto, rame, zinco, nichel, cromo, fosforo, cloro, fluoro, iodio, boro, selenio) da 1,0 a 1,2 %

vitamine da 0,05 a 0,1 %.

La «Patata di Bologna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

a) omogeneità di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi (diametro radiale) misurata con calibro a maglia quadrata non può essere inferiore a mm 40 e superiore a mm 75.

La differenza tra diametro minimo e massimo non può essere superiore a mm 30.

Le tolleranze sono così fissate:

1) diametro minimo (mm 40) e massimo (mm 75): 3% sul numero di tuberi del campione;

2) omogeneità: 15% sul numero di tuberi;

b) non presentare in percentuale sul peso totale:

1) tuberi con difetti esterni evidenti (deformi, immaturi, pelati, germogliati, avvizziti, verdi, scabbiati, o con altre alterazioni parassitarie localizzate sulla buccia): 10%;

2) tuberi con macchie sottocutanee di origine traumatica (macchie nere) e alterazioni interne della polpa (cuore cavo, maculatura ferruginea, vitrescenza, ecc.): 10%

3) tuberi con danni esterni (ferite, tagli): 5%;

4) tuberi sezionati e con marcescenze nella polpa: 0%.

La somma dei difetti inerenti le alterazioni delle caratteristiche dei tuberi non può superare il 15% in peso, escluso la percentuale inerente l'omogeneità dei calibri e la pezzatura.

Art. 8.

La commercializzazione della «Patata di Bologna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

sacchi da 4 kg, 5 kg, 10 kg e 25 kg con fascia centrale o stampata di almeno 10 cm;

retine da 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg e 2,5 kg;

confezione: vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg;

vassoio o vaschetta con peso di 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg;

cartone e ceste da 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg e 25 kg.

In tutti i casi le confezioni debbono contenere prodotto pulito ed essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.

Sulle confezioni deve essere indicata la dicitura: «Patata di Bologna» seguita dalla dizione «D.O.P.» e dal logo così specificato: un'immagine stilizzata di patata attraversata in diagonale da due fasce di colore rosso e blu, i cui colori risultano i seguenti:

il giallo della patata stilizzata Pantone Yellow 116 C, quadricromia 0/20/100/0;

il rosso della prima fascia obliqua Pantone Warm Red C, quadricromia, 0/100/100/0;

il blu della seconda fascia obliqua Pantone blu 286 C, quadricromia, 100/70/0/0.

Il carattere tipografico impiegato per comporre qualsiasi testo risulta essere l'Avenir nelle versioni chiaro e bold.

Il marchio non può essere riprodotto sulle confezioni in dimensioni inferiori ai 20 mm di base e comunque la DOP «Patata di Bologna» deve essere riportata in dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura riportata in etichetta.

Dovranno inoltre essere indicati:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

peso netto all'origine;

varietà,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri chiari e leggibili il simbolo grafico comunitario e relative menzioni, in conformità alle precisazioni del regolamento (CE) 1726/98 e successive modifiche.

La dizione «Denominazione di Origine Protetta» può essere ripetuta in altra parte della confezione o dell'etichetta anche in forma di acronimo «D.O.P.».

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Patata di Bologna», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato, provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92;

l'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

04A01031

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Santeramo in Colle

La giunta della regione Puglia con atto n. 1624 del 4 novembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione allegata allo stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Santeramo in Colle per la modifica degli articoli 82 e 111 del R.E. e degli articoli 20, 61, 62, 63, 64 delle N.T.A., adottata dal comune con le delibere di C.C. n. 23/2001 e n. 28/2001.

04A00896

Variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 1626 del 4 novembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione allegata allo stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia per la modifica delle N.T.E. e del R.E., adottata dal comune con le delibere di C.C. n. 67/2001 e n. 20/2002.

04A00897

Variante generale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore S.I.S.R.I. di Foggia

La giunta della regione Puglia con atto n. 2106 del 9 dicembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha espresso parere favorevole alla variante generale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore S.I.S.R.I. di Foggia adottata con delibera n. 5 del 18 dicembre 2002 del commissario straordinario.

04A00898

Variante al piano regolatore generale del comune di Bisceglie

La giunta della regione Puglia con atto n. 2112 del 9 novembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni riportate nella relazione SUR n. 7/2003 e parere CUR n. 18/2003, parti integranti del presente provvedimento, il piano di edilizia economica e popolare in variante al piano regolatore generale del comune di Bisceglie, giuste delibere C.C. n. 52 del 26 luglio 2000 e n. 125 del 21 dicembre 2000.

04A00900

Variante al piano regolatore generale vigente adottata dal comune di Seclì

La giunta della regione Puglia con atto n. 2109 del 9 dicembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione allegata allo stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Seclì, relativa alla riduzione della fascia di rispetto stradale della prevista tangenziale all'interno della zona P.I.P., giusta delibera C.C. n. 15 del 19 aprile 2002.

04A00901

Variante al piano regolatore generale del comune di Giovinazzo

La giunta della regione Puglia con atto n. 2153 del 19 dicembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, le modifiche agli articoli 46, 49 p. 7.2 e 36 delle N.T.E. del piano regolatore generale determinate dal comune di Giovinazzo con delibera di C.C. n. 103 del 26 novembre 1999.

04A00904

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Grottaglie

La giunta della regione Puglia con atto n. 1629 del 4 novembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Grottaglie (Taranto).

04A00899

Assenso alle opere localizzate nel comune di Taranto riguardanti la Bretella di collegamento tra la linea Taranto-Metaponto - loc. Cagioni e loc. Bellavista.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2265 del 23 dicembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha espresso, per quanto di competenza e sotto l'aspetto urbanistico, l'assenso alle opere localizzate nel comune di Taranto riguardanti la Bretella di collegamento tra la linea Taranto-Metaponto - loc. Cagioni e loc. Bellavista, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento.

04A00903

Assenso al progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Caserta-Foggia, tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2248 del 23 dicembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha espresso, per quanto di competenza e sotto l'aspetto urbanistico, l'assenso al progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Caserta-Foggia, tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara, interessanti i territori dei comuni di Foggia, Bovino, Orsara e Troia.

04A00902

Incompatibilità del piano urbanistico generale del comune di Trepuzzi al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2249 del 23 dicembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha attestato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la non compatibilità del piano urbanistico generale del comune di Trepuzzi al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2001.

04A00905

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401029/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.